

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2024.1.2	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.1.2 (Update)
Data di rilascio:	15.04.2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione</i>	<i>3</i>
Lavoratori del settore dello Spettacolo	4
<i>Contributo Indennità di discontinuità (IDIS) e nuovo regime contributivo</i>	<i>4</i>
<i>Lavoratori subordinati a tempo determinato</i>	<i>5</i>
<i>Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato</i>	<i>6</i>
<i>Lavoratori autonomi (collaboratori e associati)</i>	<i>6</i>
<i>Decorrenza variazioni contributive e recupero mensilità pregresse</i>	<i>6</i>
<i>Implementazioni software</i>	<i>7</i>
<i>TB0306 – Tabelle contributi altri enti</i>	<i>7</i>
<i>TB0310 – Tabelle altre aliquote contributive</i>	<i>8</i>
<i>CEDOL / QUADR – Elaborazione mensilità (a partire da aprile 2024)</i>	<i>8</i>
<i>DIPE – Tipo lavoratore</i>	<i>8</i>
<i>UTY2412B – Lavoratori Spettacolo contributo IDIS > Modifica Tipo lavoratore</i>	<i>9</i>
<i>Denuncia di variazione per comunicazione del Tipo lavoratore SB / SG</i>	<i>10</i>
Lavoro sportivo	11
<i>Contribuzione minore per lavoratori sportivi subordinati settore professionistico</i>	<i>11</i>
<i>Premessa</i>	<i>11</i>
<i>Circolare INPS n. 50 del 25.03.2024</i>	<i>11</i>
<i>UTY2412 – Stampa sportivi professionisti subordinati – Recupero contributi luglio-ottobre 2023</i>	<i>12</i>
<i>Denuncia di variazione novembre 2023 per dipendenti sportivi settore professionistico</i>	<i>16</i>
Novità fiscali 2024	18
<i>Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali</i>	<i>18</i>
Esonero contributivo per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	19
<i>Calcolo esonero spettante per il periodo arretrato</i>	<i>19</i>
<i>QUADR / PSQUA</i>	<i>20</i>
<i>EME206 – Gestione rettifiche</i>	<i>20</i>
<i>EME207 – Elaborazione rettifiche</i>	<i>22</i>
<i>Compilazione UNIMENS / <ListaPosPA> periodo arretrato</i>	<i>23</i>
Congedo parentale secondo mese all'80% (2024)	23
<i>TB0901 / GEMA01</i>	<i>23</i>
Contribuzione PREVIR-PASTORE	24
<i>Contributo per polizza assicurativa rischio infortuni extraprofessionali</i>	<i>24</i>
<i>UTY2412A – Stampa quota assicurativa memorizzata come Retribuzione in Natura</i>	<i>25</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Lavoratori distaccati all'estero	27
<i>Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione imponibili mensilità gennaio-marzo 2024</i>	<i>27</i>
<i>UTYLAVEST – Calcolo arretrati lavoratori all'estero</i>	<i>28</i>
<i>TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche</i>	<i>29</i>
Elaborazioni mensili	30
CIG	30
<i>Assegno di integrazione salariale con causale “contratto solidarietà”</i>	<i>30</i>
<i>Implementazioni software</i>	<i>30</i>
<i>Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE e trasporto pubblico</i>	<i>32</i>
<i>Implementazioni software</i>	<i>32</i>
<i>Contratto di solidarietà</i>	<i>33</i>
PSQUA	33
<i>Stampa primanota con enti e fondi</i>	<i>33</i>
Elaborazioni annuali	34
LISSD	34
<i>Stampa dati paghe per I.S.A.</i>	<i>34</i>
STPARI	35
<i>Rapporto periodico pari opportunità</i>	<i>35</i>
<i>Dettaglio componenti accessorie</i>	<i>35</i>
<i>Lavoratori intermittenti (posizione assicurativa 41 e 42)</i>	<i>37</i>
<i>Categorie protette art. 18 L. 68/99</i>	<i>37</i>
<i>Esclusione intera filiale</i>	<i>37</i>
<i>2.3b – Occupati per categoria in CIG e Aspett.</i>	<i>37</i>
<i>2.4a – Entrati e usciti per categoria</i>	<i>38</i>
Utility procedura	38
UTYCOM	38
<i>Utility unificazione comuni</i>	<i>38</i>
<i>Variazione aliquota addizionale comunale comuni oggetto di fusione/incorporazione in anni prec.</i>	<i>39</i>
Utility e funzioni varie	40
IMPEVE	40
<i>Importazione eventi</i>	<i>40</i>
Teamsystem HR	41
<i>HR Studio / HR AiO</i>	<i>41</i>
<i>Pubblicazione altri documenti aziendali</i>	<i>41</i>
<i>STUDIOHR – Wizard attivazione aziende in Studio HR</i>	<i>42</i>

Conversione automatica archivi

Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE_versione_data_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE_versione_data_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

Lavoratori del settore dello Spettacolo

Contributo Indennità di discontinuità (IDIS) e nuovo regime contributivo

Il D. lgs. n. 175 del 30 novembre 2023 ha previsto l'introduzione, **a decorrere dal 1° gennaio 2024**, di un'**indennità di discontinuità** in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di garantire un sostegno economico, alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L'indennità è riconosciuta a:

- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all'art. 3, commi 98, 99 e 100, della L. n. 350/2003;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 182/1997 e quelli di cui alla lettera b) del medesimo decreto, individuati come destinatari dell'indennità di discontinuità con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023;
- lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Per il finanziamento di tale indennità di discontinuità, il suddetto D.lgs. n. 175/2023 ha introdotto, sempre con **decorrenza 1° gennaio 2024**, un nuovo regime contributivo per i lavoratori dello spettacolo, che prevede le novità di seguito indicate:

- con riferimento ai lavoratori beneficiari dell'indennità in oggetto, è previsto un nuovo contributo a carico del datore di lavoro o committente (cd. "**contributo IDIS**") pari all'**1%** dell'imponibile contributivo, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti;
- introdotto un **contributo di solidarietà** (confluente nella suddetta Gestione prestazioni temporanee) a carico della generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo **0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo**; tale contribuzione si aggiunge al contributo di solidarietà già previsto ai fini IVS (ex art. 1, commi 8 e 14, del D.lgs n. 182/1997), dovuto nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del lavoratore, con le medesime modalità di versamento
- il contributo **addizionale NASpl**, dovuto per i lavoratori subordinati (non a tempo indeterminato) destinatari dell'indennità di discontinuità ai sensi dell'art. 1, del D.lgs. n. 175/2023, è determinato in misura pari all'**1,10%** dell'imponibile previdenziale (in luogo dell'1,40% ordinariamente previsto); rimane dovuto, sempre nella misura dello 0,50%, l'incremento di tale contributo addizionale previsto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;
- con riferimento ai lavoratori autonomi **cessa** l'obbligo di versamento del **contributo ALAS** (di cui all'art. 66, c. 14, D.L. n. 73/2021).

Con la circolare n. 56 del 08/04/2024, l'INPS ha illustrato il regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto legislativo n. 175/2023 e ha fornito chiarimenti circa la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l'ALAS.

Sulla base di quanto indicato in tale circolare, con riferimento alle diverse tipologie di lavoratori iscritti al FPLS, di seguito si riporta il riepilogo delle novità previste in applicazione del nuovo regime contributivo.

Lavoratori subordinati a tempo determinato

Con riferimento alla contribuzione minore dovuta per i **lavoratori subordinati iscritti al FPLS, individuati dall'art. 1, c. 1, del D.Lgs N. 175/2023 fra i soggetti beneficiari dell'indennità di discontinuità**, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti novità:

Contribuzione	Aliq. prec.	Aliq. dal 01/01/2024
Contr. addizionale NASpl	1,40%	1,10% *
Contr. IDIS (Discontinuità)	-	1%

* Resta fermo l'aumento dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato

Lavoratori subordinati a tempo determinato esclusi dall'indennità di discontinuità

Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato, sono esclusi dall'indennità di discontinuità e quindi dal nuovo assetto contributivo, i lavoratori identificati dai “*Codici qualifica*” di seguito elencati:

- 154 artieri ippici
- 211 impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera, addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche e prestatori
- 212 operai dipendenti dagli ippodromi, dalle scuderie di cavalli da corsa e dai cinodromi
- 215 impiegati addetti agli impianti sportivi (dipendenti da circoli di canottaggio, tennis, palestra, stadi, sferisteri, campi sportivi, Kartodromi, bowling, ecc.)
- 216 operai addetti agli impianti sportivi di cui sopra
- 217 impiegati dipendenti dalle case da gioco
- 218 operai dipendenti dalle case da gioco
- 219 prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche
- 235 impiegati dipendenti dalle sale scommesse
- 236 operai dipendenti dalle sale scommesse
- 237 impiegati dipendenti dalle sale giochi
- 238 operai dipendenti dalle sale giochi
- 791 istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi – optanti. Circolare n. 88/2023
- 772 addetti presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
- 773 impiegati dipendenti da società sportive
- 774 operai dipendenti da società sportive
- 795 direttori tecnici presso società sportive – optanti. Circolare n. 88/2023
- 776 massaggiatori presso società sportive
- 797 istruttori presso società sportive – optanti. Circolare n. 88/2023.

Viene precisato che, per i lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato, è comunque dovuto il contributo di discontinuità, indipendentemente dal relativo codice qualifica di riferimento.

Per la specifica identificazione dei lavoratori a tempo determinato esclusi dal contributo di discontinuità, con la circolare INPS n. 56/2024 sono stati istituiti i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:

- **“SB”** (“Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ed D.lgs 175/2023”);
- **“SG”** (“Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ed D.lgs 175/2023”).

Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato

Sono destinatari dell'indennità di discontinuità anche i **lavoratori intermittenti a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità**.

Anche per tali lavoratori, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in assenza dell'indennità di disponibilità, è dovuto il contributo di discontinuità (IDIS) nella misura dell'**1%**.

Lavoratori autonomi (collaboratori e associati)

Con riferimento alla contribuzione minore dovuta per i **lavoratori autonomi**, a decorrere dal 01/01/2024 è dovuto il nuovo contributo IDIS (1%) e viene contestualmente eliminata la contribuzione ALAS precedentemente dovuta.

In funzione di tali variazioni contributive e delle riduzioni contributive già previste (ex art. 120, L. 388/2000 e art. 1, c. 361 e 362, L. 266/2005), nella circolare INPS viene riepilogato il relativo profilo contributivo che, al netto delle suddette riduzioni, risulta così definito:

Contribuzione	Aliq. prec.	Aliq. dal 01/01/2024
Maternità	–	–
Contr. ALAS	1,06%	–
Malattia	2,22%	1,28%
Contr. IDIS	–	1%

Decorrenza variazioni contributive e recupero mensilità pregresse

A seguito della pubblicazione della circolare INPS n. 56 del 08/04/2024, il nuovo regime contributivo per i lavoratori dello Spettacolo, valido a decorrere dal 01/01/2024, può trovare applicazione a partire dal mese di **aprile 2024**.

In merito alla regolarizzazione della contribuzione relativa alle mensilità precedenti (da gennaio 2024), la circolare in oggetto non ha istituito dei codici di recupero da utilizzare nella denuncia corrente, bensì prevede che gli eventuali scostamenti nelle denunce, determinati dalle disposizioni in questione, saranno gestiti dall'Istituto tramite l'emissione di Note di Rettifica.

È invece richiesto l'invio di denunce di variazione (che non comportano variazioni contributive) al fine di comunicare i lavoratori subordinati a tempo determinato esclusi dall'applicazione dell'indennità di discontinuità, da identificare mediante gli appositi nuovi codici Tipo lavoratore “SB” o “SG”.

Implementazioni software

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate con il presente aggiornamento ai fini della gestione, **a partire dalla mensilità di aprile 2024**, delle novità contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo.

Si sottolinea che, con il successivo aggiornamento della procedura:

- verrà aggiornata la tabella fornita con il modulo **CONTRA** per la gestione delle contribuzioni minori dovute con riferimento ai collaboratori e associati del settore Spettacolo, (codice **8513** della tabella **TB0304**, collegata al campo “*Collaboratori / Associati ENPALS*” delle relative tabelle **TB0302**), nella quale, con validità aprile 2024 verrà inserito il nuovo contributo IDIS (1%) e variata l'aliquota prevista a titolo di contribuzione malattia (1,28%);
- verrà fornito un comando utilità per il ricalcolo, con riferimento al periodo gennaio-marzo 2024, delle contribuzioni minori relative ai lavoratori interessati dalle novità in oggetto, utile ai fini dell'aggiornamento dei relativi costi contributivi aziendali (sezione “*Progressivi > Ratei*” di **DIPE**) e della eventuale trattenuta del contributo di solidarietà dello 0,50% valido per tutti i lavoratori.

TB0306 – Tabelle contributi altri enti

Ai fini della gestione del contributo di solidarietà previsto a carico della generalità di lavoratori dello Spettacolo sulla quota di imponibile eccedente il massimale IVS, la prevista aliquota (0,50%) dovrà essere inserita nelle relative tabelle contributive, utilizzando lo specifico codice “*Imponibile*” **14** (“*Imp. Sol. Ctr minori*”) utile per il calcolo di una contribuzione minore (contribuzione diversa da quella IVS) su una base imponibile formata dai compensi eccedenti il massimale contributivo IVS (vedi versione PAGHE 2024.0.8).

Con l'aggiornamento delle tabelle fisse (**AGGTAB**), eseguito automaticamente in fase di installazione della presente versione, vengono conseguentemente aggiornate, con validità dal mese 04/2024, le tabelle fornite con la procedura per la gestione della contribuzione relativa ai lavoratori dello Spettacolo (codice **8020** e **8021** della tabella **TB0306**, collegate rispettivamente al campo “*Tipo lavoratore SC/SY (Spettacolo)*” e “*Tipo lavoratore SR/SX (Tersicorei)*” della tabella **TB0311**> scheda “*Altri dati*”):

Descriz	Imp	TC	% Ditta	Importo	% Dipe	Importo	Minimale	Massimale	RC	TM	DM	Tab	Ente	R	CP	PC
IVS	6		33,0000		9,1900				1							
ADDIVS	7		1,0000		1,0000				2							
SOLID.	8		5,0000		2,5000				3							
MALCRE		9							1		98	9770				
MATCRE		0							1		98	9771				
S.DISC	14		0,5000		0,5000				3							

Descrizione

Imponibile

Tipo calcolo

% e importo carico ditta

% e importo carico dipendente

Importo minimale

Importo massimale

S.DISC

14 Imp. Sol. Ctr minori

Percentuale

0,5000

0,5000

Casella cedolino

Tipo mensilità

Esposizione DM10

Codice esposizione DM10

Ente

Disabilita calcolo ratei

Casi particolari

Particolarità di calcolo

3

☐

<nessuna selezione>

<nessuna selezione>

TB0310 – Tabelle altre aliquote contributive

Nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi “*Aliquota NASPI spettacolo*” ed “*Aliquota IDIS*” nei quali devono essere indicate le relative aliquote previste dal D.lgs. n. 175/2023 con riferimento ai dipendenti interessati dall’indennità di discontinuità dello Spettacolo:

Importo scaglione annuale 55.008,00 Anno validità 2024
Importo scaglione mensile 4.584,00
Massimale contributivo IVS 119.650,00
Percentuale decontribuzione 3,00
Codice voce conguaglio decontribuzione debito
Codice voce conguaglio decontribuzione credito
Limite esposizione maternità su DM10 2.488,14

ALTRI DATI FONDI SOLIDARIETÀ FONDI SOLIDARIETÀ

Aliquota contributo addizionale NASPI 1,40 Aliquota NASPI spettacolo 1,10
% incremento addizionale NASPI per rinnovi 0,50 Aliquota IDIS 1,00
Massimale trattamento NASPI 1.550,42
Percentuale contributo di licenziamento 41,00

Contributo di solidarietà 10%
Codice ente INPS spettacolo
Codice ente INPS sport
Codice ente INPS giornalisti FPLD separata

% contributo Fondo di garanzia finanziamento Qu.I.R. 0,20
Assegno sociale 6.947,33

Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato
Massimale annuo esonero assunti 2015 8.060,00
Massimale annuo esonero assunti 2016 3.250,00

% contributo addizionale CIG fino a 52 settimane 9,000
% contributo addizionale CIG da 53 a 104 settimane 12,000
% contributo addizionale CIG oltre 104 settimane 15,000

Congedo MC1 – massimale annuo 56.585,73

Con l’aggiornamento delle tabelle fisse (**AGGTAB**), eseguito automaticamente con l’installazione della presente versione, il programma provvede all’inserimento delle aliquote previste con riferimento all’anno 2024 (rispettivamente, 1,1% come addizionale NASPI e 1% come contributo IDIS).

CEDOL / QUADR – Elaborazione mensilità (a partire da aprile 2024)

A partire dalla mensilità di **aprile 2024**, in fase di quadratura della mensilità (**QUADR**), sulla base delle specifiche aliquote indicate in tabella **TB0310**, il programma provvederà al calcolo del contributo addizionale NASPI e del contributo IDIS con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato del settore dello spettacolo, così identificati:

- “*Tipo lavoratore*”: “**SC**” / “**SY**” / “**SR**” / “**SX**”
- “*Qualifica INPS – 3*” diversa da “**I**”

Sono compresi fra tali lavoratori anche i lavoratori intermittenti a tempo determinato caratterizzati, oltre che dai suddetti codici “*Tipo lavoratore*”, dalla specifica “*Posizione assicurativa*” **42** (scheda “*Dati generali*” di **DIPE**).

Inoltre, il solo contributo IDIS (1%), verrà calcolato anche con riferimento ai lavoratori dello Spettacolo (“*Tipo lavoratore*” “**SC**” / “**SY**” / “**SR**” / “**SX**”) con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (“*Posizione assicurativa*” **41**), qualora per tali dipendenti non risulti riconosciuto nel mese un importo a titolo di indennità di disponibilità (assenza di un cedolino aggiuntivo elaborato nel mese).

DIPE – Tipo lavoratore

Fra i valori ammessi al campo “*Tipo lavoratore*” (scheda “*Dati generali*” di **DIPE**), sono stati inseriti i codici “**SB**” (“*Spett. post 95 no Discontinuità*”) e “**SG**” (“*Spett. ante 95 no Discontinuità*”), introdotti con la circolare INPS n. 56 per l’identificazione dei lavoratori esclusi dall’indennità di discontinuità e quindi dal relativo regime contributivo.

Tali codici dovranno essere inseriti con riferimento ai lavoratori dello Spettacolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati al campo “*Qualifica spettacolo/sport*” (scheda “*Trattenute*” di **DIPE**) dai codici qualifica specificamente indicati in tale circolare (codici 154, 211, 212, 215, 216, 217, 218,

219, 235, 236, 237, 238, 791, 772, 773, 774, 795, 776 e 797); pertanto, il programma evidenzierà un'apposita segnalazione in caso di codice Tipo lavoratore non coerente con i suddetti codici qualifica:



Il codice Tipo lavoratore SB / SG dovrà essere inserito in sostituzione rispettivamente dei corrispondenti codici SC (post 95) o SY (ante 95), al fine di escludere gli stessi dal calcolo del contributo IDIS e del contributo addizionale NASpl nella misura ridotta dell'1,10%, e identificarli nella relativa denuncia individuale UniEmens come esclusi dall'indennità di discontinuità;

La modifica del codice tipo lavoratore dovrà essere effettuata prima di elaborare i cedolini di **aprile 2024**.

Ai fini dell'individuazione dei suddetti dipendenti e dell'aggiornamento massivo del relativo codice Tipo lavoratore, viene fornito l'apposito comando **UTY2412B** (vedi paragrafo successivo).

UTY2412B – Lavoratori Spettacolo contributo IDIS > Modifica Tipo lavoratore

La scelta "*Modifica Tipo lavoratore*" del comando **UTY2412B** consente di individuare i lavoratori subordinati a tempo determinato del settore Spettacolo che, in funzione del rispettivo codice indicato al campo "*Qualifica spettacolo/sport*" della scheda "*Trattenute*" di **DIPE** è necessario modificare il codice "Tipo lavoratore".

A tal fine, con riferimento alle azienda/filiali/matricole selezionate, il programma rileva tutte le matricole così identificate:

- rapporto a tempo determinato nel corso del 2024 (anche attualmente non in forza); sono esclusi i lavoratori intermittenti a tempo determinato ("*Posizione assicurativa*" 42), i quali sono comunque interessati dall'indennità di discontinuità indipendentemente dal codice qualifica associato;
- codice "SC" o "SY" al campo "*Tipo lavoratore*" (**DIPE** > "*Dati generali*");
- codice 154, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 235, 236, 237, 238, 791, 772, 773, 774, 795, 776 o 797 al campo "*Qualifica spettacolo/sport*" (**DIPE** > "*Trattenute*").

I dipendenti così individuati verranno riportati nella stampa di seguito illustrata, evidenziando la relativa data di assunzione/licenziamento, il codice "*Tipo lavoratore*" e "*Qualifica spettacolo/sport*" presente in anagrafica, ed il corrispondente codice Tipo lavoratore da inserire per l'esclusione dal calcolo del contributo di discontinuità

Lavoratori dello spettacolo IDIS - Modifica Tipo lavoratore 2024						Data di stampa
Azienda 19 TeamSystem ENPALS						Pagina 1
Filiale/Matricola	Cognome Nome	Data assunzione	Data licenziamento	Tipo lavoratore attuale	Qualifica Spettacolo/Sport	Tipo lavoratore nuovo
1/ 6	BIANCHI GIOVANNI	01/12/2023		SC	154	SB

Mediante la selezione del campo "**Aggiorna**" disponibile in avvio del comando in oggetto, oltre alla stampa sopra descritta il programma procederà contestualmente all'inserimento del nuovo codice Tipo lavoratore con riferimento a tutti i dipendenti evidenziati in stampa.

Ai fini di tale aggiornamento, il programma provvederà alla creazione di un'apposita variazione storica decorrente dal 01/01/2024 o dalla data di assunzione se successiva.

Denuncia di variazione per comunicazione del Tipo lavoratore SB / SG

Dopo l'esecuzione del comando **UTY2412B**, **sarà cura dell'utente procedere all'elaborazione della denuncia di variazione** con riferimento a ciascun dipendente evidenziato in stampa, per ciascuna denuncia presente in gestione EMENS.

A tal fine sarà necessario:

- riaprire ed accedere in gestione della denuncia individuale del mese interessato (comando **EME204**), e indicare "Sì" al campo "*Dichiarazione parziale*";
- inserire il codice Tipo lavoratore SB / SG in sostituzione del corrispondente codice precedentemente indicato;
- procedere alla generazione del relativo flusso telematico (**EME301**) con opzione "S" al campo "*Parziale*" (si ritiene non rilevante l'opzione selezionata al campo "*Tipo composizione*").

Si sottolinea che, con riferimento alle denunce di competenza marzo 2024 (non ancora trasmesse), sarà possibile, dopo l'aggiornamento del codice Tipo lavoratore, procedere alla rielaborazione del cedolino (**CEDOLB** > "*Sviluppo automatico cedolino*" con opzione "*Elabora cedolini stampati*") per poi rieseguire il prelievo della denuncia relativa alla mensilità di marzo (**EME202**).

Lavoro sportivo

Contribuzione minore per lavoratori sportivi subordinati settore professionistico

Premessa

Sulla base delle istruzioni fornite con circolare INPS n. 88 del 31.10.2023, con aggiornamento **PAGHE 2023.4.0** del 21.11.2023 la procedura è stata allineata ai fini del calcolo, a partire dalla mensilità di novembre 2023, della contribuzione “minore” dovuta con riferimento ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), per il finanziamento delle tutele relative a malattia/maternità, assegni familiari e NASpl.

La suddetta circolare n. 88, inoltre, ha fornito le istruzioni utili ai fini del versamento della contribuzione dovuta a titolo di arretrato per i periodi di competenza da luglio ad ottobre 2023, da effettuarsi esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023.

In particolare, relativamente ai lavoratori sportivi subordinati del settore professionistico, tale circolare prevedeva il versamento della relativa contribuzione minore mediante valorizzazione dello specifico <CodiceCausale> **“M050”** nell'elemento <InfoAggcausaliContrib>, con riferimento a ciascun mese arretrato.

In funzione di quanto sopra, con la suddetta versione **PAGHE 2023.4.0** è stato fornito il comando **UTY2340** utile al calcolo della contribuzione dovuta per il periodo **luglio-ottobre 2023**; in tale sede il programma ha provveduto al calcolo della contribuzione minore sull'intero imponibile contributi sociali, non limitato al massimale annuo IVS.

Successivamente, la L. n. 191 del 15.12.2023 (in sede di conversione del D.L. n. 145 del 18.10.2023) ha stabilito che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al FPSP sono soggetti all'applicazione del massimale annuo IVS anche con riferimento alle suddette contribuzioni minori.

Restano escluse da tale disposizione le contribuzioni dovute a titolo di finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) (0,50 o 0,80%) e del Fondo di garanzia TFR (0,20%), dovute anche sull'imponibile eccedente il massimale contributivo.

Conseguentemente, con la versione **PAGHE 2024.0.1** del 17.01.2024, la procedura è stata implementata al fine di consentire la gestione delle contribuzioni minori dovute nei limiti del massimale imponibile IVS, mediante utilizzo dell'apposito codice **“Imponibile” 13** all'interno delle relative tabelle contributive.

Circolare INPS n. 50 del 25.03.2024

Con la circolare in oggetto l'Istituto ha provveduto ad integrare le istruzioni fornite con la circolare n. 88/2023, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 145/2023 (convertito con L. n. 191/2023) in merito all'applicazione del massimale contributivo IVS anche alle contribuzioni minori per malattia/maternità, assegni familiari e NASpl.

Tale circolare, inoltre, ha fornito le istruzioni per l'eventuale recupero delle contribuzioni minori versate nelle mensilità pregresse con riferimento alle quote di retribuzione eccedente il massimale.

A tal fine:

- con riferimento ai **mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023**, è previsto, con le modalità di seguito descritte, il recupero dell'intera contribuzione minore versata sulla quota eccedente il massimale e quindi un nuovo versamento della sola contribuzione dovuta su tale quota (FIS ed eventuale Fondo garanzia TFR).

A tal fine è richiesto l'invio di una **denuncia di variazione relativa al mese di novembre 2023**, al fine di variare i valori precedentemente esposti nell'elemento <InfoAggCausaliContrib> di tale denuncia per il versamento della contribuzione dovuta a titolo di arretrato per il periodo luglio-ottobre 2023.

In particolare, con riferimento ai **lavoratori sportivi del settore professionistico**, è necessario variare i valori esposti in <InfoAggCausaliContrib> con la specifica sigla **M050**, riportando esclusivamente gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi di contribuzione minore.

A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni minori versate (sulle retribuzioni eccedenti il massimale), compresa la contribuzione relativa al Fondo di Integrazione Salariale (ed eventuale contributo al Fondo garanzia TFR).

Conseguentemente, sarà necessario procedere al versamento della contribuzione dovuta al FIS (ed al Fondo garanzia TFR) per i mesi di competenza da luglio 2023 relativamente all'imponibile eccedente il massimale.

A tale scopo, i datori di lavoro interessati devono valorizzare, **esclusivamente sulle denunce di competenza di aprile 2024**, l'elemento <InfoAggCausaliContrib> con le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice **"M052"** ("Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti") o **"M039"** ("Versamento contributo FIS aziende fino 5 dipendenti");
 - nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
 - nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno e mese di riferimento del versamento;
 - nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile eccedente il massimale;
 - nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo del versamento pari alla percentuale della contribuzione dovuta al FIS sull'importo esposto in <BaseRif>.
- con riferimento ai **mesi di competenza novembre e dicembre 2023**, l'eventuale recupero dei contributi minori per malattia/maternità, ex CUAF e NASpl versati e non dovuti sulle quote di retribuzione eccedente il massimale verrà effettuato direttamente dall'INPS mediante emissione di nota di rettifica.

UTY2412 – Stampa sportivi professionisti subordinati – Recupero contributi luglio-ottobre 2023

Con riferimento ai **lavoratori sportivi subordinati del settore professionistico**, il comando **UTY2412** consente di determinare:

- la contribuzione minore calcolata nelle mensilità da luglio a ottobre 2023 sull'eventuale imponibile eccedente il massimale IVS, da recuperare mediante apposita denuncia di variazione del mese di novembre 2023;
- la quota di contribuzione FIS ed eventuale FG TFR compresa negli importi di cui al punto precedente, che deve essere riversata con apposita causale nelle relative denunce di competenza aprile 2024.

Si precisa che l'INPS nella circolare 50/2024 non ha fornito indicazioni per il versamento dell'eventuale contributo dovuto a titolo di Fondo garanzia TFR (comunque assente per particolari società, ad esempio le società di calcio). In ogni caso il programma, qualora presente, procede al ricalcolo anche di tale contribuzione che, in assenza di una causale specifica, verrà esposta nella medesima causale prevista per il versamento della contribuzione FIS;

- la contribuzione minore per malattia/maternità, ex CUAF e NASpl precedentemente calcolata nei mesi di novembre e dicembre 2023 sull'imponibile eccedente il massimale IVS, che, sebbene restituita automaticamente dall'INPS mediante relative Note di rettifica, sarà utile, unitamente all'importo dell'analoga contribuzione relativa al periodo luglio-ottobre 2023, al fine di procedere alla corrispondente riduzione dei relativi costi contributivi aziendali per l'anno 2023.

Il comando **UTY2412** prevede le scelte di seguito descritte:

The screenshot displays the 'UTY2412 - Standard' window. At the top, there's a header bar with icons, the year '2024', the label 'Elaborazione', the title 'UTY2412 - Standard', and 'Limite n. 1 di 1'. Below this is a navigation bar with 'PARAMETRI', 'FILTRI', and 'AZIENDE'. The main area is divided into two sections. The left section, titled 'Sportivi professionisti - Ricalcolo contribuzio', contains a 'Stampa' button (highlighted in blue) and a 'Stampa e aggiorna' button. The right section has a 'Formato' dropdown set to 'Non definito' and a 'Data di stampa' field set to '12/04/2024'. At the bottom, there are search fields for 'Da Azienda', 'Ad Azienda', 'Filiale', and 'Matricola'.

Stampa

Tale scelta consente di generare una stampa con l'elenco dei lavoratori subordinati del settore sportivo professionistico per i quali, nel periodo luglio-dicembre 2023, risulti superato il massimale contributivo IVS, evidenziando, per ciascuna di tale mensilità, gli importi di imponibile eccedente il massimale ed i relativi importi di contribuzione minore precedentemente calcolata.

A tal fine, verificando i cedolini del periodo luglio – dicembre 2023, il programma rileva i dipendenti così caratterizzati:

- codice “*Tipo lavoratore*” (**DIPE** > “*Dati generali*”) pari a “**ST**” o “**SZ**”;
- codice “*Qualifica spettacolo/sport*” (**DIPE** > “*Trattenute*”) relativo al settore professionistico (non compreso nel range da 778 a 785);
- presenza di imponibile eccedente il massimale IVS nel periodo luglio – dicembre 2023.

Con riferimento a ciascun dipendente individuato come sopra descritto e per ciascuna mensilità interessata dal superamento del massimale IVS, verrà generata la stampa di seguito illustrata, contenente i valori utili al recupero in questione:

Stampa sportivi professionisti subordinati										Data stampa	09/04/2024
Azienda	300 AZIENDA SPORT PROFESSIONISTI										
Filiale	Matricola	Cognome e nome			Data inizio rapp.	Data licenziamento	Perc. Ptime	Stato cedolino 04/2023			
1	1	DIPENDENTE UNO			01/07/2023	100,00	Presente				
	Mese arretrato	Matricola orig.	Imponibile di sup. del massimale	Minori c/azie (no FG TFR/FIS)	FG TFR	FIS fino a 5 dipe (0,50 %)	FIS oltre 5 dipe (0,80 %)	M039	M052	Rettifica M050 novembre 2023	
	AGOSTO	1/ 1	18778,00	880,69	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	974,58	
	SETTEMBRE	1/ 1	21149,00	991,89	0,00	105,74	0,00	105,74	0,00	1097,63	
	OTTOBRE	1/ 1	21149,00	991,89	0,00	105,74	0,00	105,74	0,00	1097,63	
	NOVEMBRE	1/ 1	21962,00	1030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DICEMBRE	1/ 1	21149,00	991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali dipendente				4886,38				305,37	0,00		
1	2	DIPENDENTE DUE			01/07/2023	100,00	Presente				
	Mese arretrato	Matricola orig.	Imponibile di sup. del massimale	Minori c/azie (no FG TFR/FIS)	FG TFR	FIS fino a 5 dipe (0,50 %)	FIS oltre 5 dipe (0,80 %)	M039	M052	Rettifica M050 novembre 2023	
	SETTEMBRE	1/ 2	19927,00	990,38	39,85	99,64	0,00	139,49	0,00	1129,87	
	OTTOBRE	1/ 2	21149,00	1051,10	42,30	105,74	0,00	148,04	0,00	1199,14	
	NOVEMBRE	1/ 2	21962,00	1091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DICEMBRE	1/ 2	21149,00	1051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali dipendente				4184,10				287,53	0,00		
1	3	DIPENDENTE TRE			01/07/2023	100,00	Presente				
	Mese arretrato	Matricola orig.	Imponibile di sup. del massimale	Minori c/azie (no FG TFR/FIS)	FG TFR	FIS fino a 5 dipe (0,50 %)	FIS oltre 5 dipe (0,80 %)	M039	M052	Rettifica M050 novembre 2023	
	LUGLIO	1/ 3	7629,00	379,16	15,26	38,15	0,00	53,41	0,00	432,57	
	AGOSTO	1/ 3	21149,00	1051,10	42,30	105,74	0,00	148,04	0,00	1199,14	
	SETTEMBRE	1/ 3	21149,00	1051,10	42,30	105,74	0,00	148,04	0,00	1199,14	
	OTTOBRE	1/ 3	21149,00	1051,10	42,30	105,74	0,00	148,04	0,00	1199,14	
	NOVEMBRE	1/ 3	21962,00	1091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DICEMBRE	1/ 3	21149,00	1051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali dipendente				5675,08				497,53	0,00		
Totali azienda				14745,56				1090,43	0,00		

Per ogni dipendente sono riportate le informazioni di riferimento del rapporto di lavoro (data inizio/fine rapporto e percentuale part-time) e lo stato di elaborazione del cedolino di aprile 2024, con il quale è necessario procedere al riversamento del contributo FIS e FG TFR relativo alle mensilità da luglio a ottobre 2023.

Per ogni mensilità interessata dal superamento del massimale IVS, vengono evidenziate le seguenti informazioni:

Imponibile di sup. del massimale: importo dell'imponibile eccedente il massimale IVS rilevato nel cedolino dello specifico mese da luglio a dicembre 2023;

Minori c/azie (no FG TFR / FIS): contributi minori (esclusa contribuzione FIS ed eventuale FG TFR) calcolati sull' “*Imponibile di sup. massimale*” (punto precedente); l'importo di tali contributi viene riportato al netto delle eventuali misure compensative fruiti sugli stessi;

FG TFR: se previsto nella relativa tabella contributiva (**TB0304**), in tale campo viene evidenziato l'importo della contribuzione al Fondo garanzia TFR (0,20%) calcolato, solo con riferimento ai mesi da luglio a ottobre, sull' “*Imponibile di sup. massimale*”;

FIS fino a 5 dipendenti (0,50%):	in caso di azienda fino a 5 dipendenti, in tale campo viene evidenziato l'importo della contribuzione al FIS (0,50%) calcolato, solo con riferimento ai mesi da luglio a ottobre, sull' "Imponibile di sup. massimale";
FIS oltre 5 dipendenti (0,80%):	in caso di azienda con più di 5 dipendenti, in tale campo viene evidenziato l'importo della contribuzione al FIS (0,80%) calcolato, solo con riferimento ai mesi da luglio a ottobre, sull' "Imponibile di sup. massimale";
M039:	in caso di azienda fino a 5 dipendenti, in tale campo viene evidenziato l'importo da versare nella denuncia di competenza aprile con causale M039 e specifico mese di riferimento, dato dell'importo del campo "FIS fino a 5 dipendenti" e dell'eventuale importo dovuto a titolo di FG TFR;
M052:	caso di azienda oltre i 5 dipendenti, in tale campo viene evidenziato l'importo da versare nella denuncia di competenza aprile con causale M039 e specifico mese di riferimento, dato dell'importo del campo "FIS oltre 5 dipendenti" e dell'eventuale importo dovuto a titolo di FG TFR;
Rettifica M050 novembre 2023:	con riferimento ai mesi da luglio a ottobre, in tale campo viene riportata la somma dei campi "Minori c/azie", "FG TFR" e "FIS", utile all'elaborazione della denuncia di variazione relativa al mese di novembre 2023; l'importo evidenziato in tale dovrà essere portato in diminuzione della contribuzione evidenziata con causale M050 riferita allo specifico mese.

Stampa e aggiorna

Tale scelta, oltre alla stampa sopra descritta, consente di generare le voci utili alla gestione del recupero in oggetto nel cedolino di aprile 2024.

Con la prima elaborazione della scelta in oggetto, il programma propone la maschera di creazione delle voci di calcolo richieste (accessibile anche mediante il pulsante "Funzioni > Opzioni" della scelta stessa). In tale sede, mediante la funzione "Crea voce" (Ctrl+F1) disponibile in corrispondenza di ciascuna voce, sarà sufficiente selezionare e confermare il codice da attribuire alla nuova voce di calcolo (viene proposto il primo codice libero inferiore a 8000) per procedere alla creazione della voce con le impostazioni definite in automatico:



- Vers. Ctr sport dati emens:** voce descrittiva, utile ad evidenziare l'importo della contribuzione FIS ed eventuale FG TFR calcolato con riferimento alla specifica mensilità pregressa (luglio – ottobre 2023), come riportato nella rispettiva colonna ("M039" / "M052") della stampa.
- All'interno della voce (dettaglio visualizzabile selezionando con "Invio" la voce generata) risulteranno memorizzate le informazioni utili all'esposizione di tale contribuzione nella denuncia UniEmens di aprile 2024:
- codice causale M039 o M052 (identificato rispettivamente al codice interno 18 e 19);
 - mese di riferimento (luglio – ottobre 2023);
 - imponibile eccedente il massimale IVS nel mese di riferimento;
 - importo del contributo FIS / FG TFR)



Tale voce verrà generata con riferimento a ciascuna mensilità pregressa interessata dal superamento del massimale IVS.

sette mesi di esilio, confermando l'elaborazione il programma procederà alla

Mensilità	2024	4	4	Aprile	Cedolino: Elaborato	Presenze: Elaborate
-----------	------	---	---	--------	---------------------	---------------------

colinea che:

- in caso di matricola in essere, la scelta “*Stampa e aggiorna*” può essere eseguita anche prima

RIEPILOGO Aprile 2024 300 / 001 AZIENDA SPORT PROFESSIONISTI Stampato il 06/09/22 18:25

Contestualmente, gli importi dovuti con riferimento a ciascun dipendente verranno riportati nella rispettiva

A tal fine è necessario attendere il successivo aggiornamento della procedura EMENS (vers. 2024.1.0

Nella stampa dei prospetti *standard* di primanota (**PSQUA**), gli importi di contribuzione FIS/FG TFR versati con la denuncia di aprile 2024 risulteranno esposti nella sezione “*Contributi INPS*” al conto “*Altre somme a debito*” (totalizzatore Q056); tale analitico non rappresenta un conto di costo, già imputato nello specifico mese di riferimento.

RIEPILOGO PAGHE E CONTRIBUTI mese di			Aprile	2024
Azienda/Fil.	0300	AZIENDA SPORT PROFESSIONISTI		
Cod.Conto	Descrizione operazione	Importo	DARE	AVERE
RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE				
	Stipendi	63.791,82 D		
	Salari & stipendi		63.791,82	
	Contributi Inps c/dipendente	6.471,33 A		
	Ritenute previdenziali			6.471,33
	Irpef 1001 - 1013	22.949,34 A		
	Trattenute fiscali			22.949,34
	NETTO IN BUSTA			34.371,15
CONTRIBUTI INPS				
	Contributi inps c/ditta	18.595,37 D		
	Contributi inps c/dipendente	6.471,33 D		
	Altre somme a debito	1.090,43 D		
	Contributi		26.157,13	
	Arrotondamento contributi	0,13 A		
	Rettifiche e arrotondamenti			0,13
	Saldo a versare su DM10			26.157,00

Denuncia di variazione novembre 2023 per dipendenti sportivi settore professionistico

Relativamente ai lavoratori subordinati del settore sportivo professionistico, rimane cura dell'utente provvedere all'elaborazione della denuncia di variazione con riferimento al mese di novembre 2023, al fine di variare i valori esposti in <InfoAggCausaliContrib> con la specifica causale **M050**, riportando esclusivamente gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi di contribuzione minore.

Nello specifico, con riferimento ai dipendenti evidenziati nella stampa generata mediante il comando **UTY2412**, sarà necessario provvedere alla rettifica e reinvio della denuncia di novembre procedendo come di seguito descritto:

1. riaprire ed accedere in gestione della denuncia individuale del mese di novembre (comando **EME204**), e indicare “Si” al campo “*Dichiarazione parziale*”;
2. accedere alla gestione dell'elemento <InfoAggCausaliContrib> (“*Retribuzioni > Funzioni > Dati contributivi > Info aggiuntive causali contr.*”), con riferimento agli specifici elementi precedentemente trasmessi con codice causale **M050**;
3. in tale sede, dai valori di imponibile (campo “*Base riferimento importo*”) e contribuzione (campo “*Importo*”), indicati per i singoli mesi da luglio a ottobre 2023 (campo “*Periodo riferimento*”), dovranno essere sottratti gli importi evidenziati (per gli stessi mesi) nelle rispettive colonne “*Imponibile di sup. del massimale*” e “*Rettifica M050 novembre 2023*” della stampa UTY2412.

Si sottolinea che, negli elementi riferiti ai mesi successivi allo specifico mese di superamento del massimale IVS, tale diminuzione determina il completo azzeramento di imponibile e contribuzione. Pertanto, sarà necessario procedere all'intera cancellazione della causale M050 riferita ai mesi successivi a quello di superamento del massimale.

Anno/Mese	2023 11	Novembre	Presenti retr.particolari/dati contributivi
Azienda	45	TeamSystem Spa	
Tipo Sezione	D	Dati dipendente	
Codice fiscale	RSSPLA59R15G479O	ROSSI*PAOLO	

DATI ANAGRAFICI **RETRIBUZIONI** RETRIBUZIONI MESE PRECEDENTE TFR QUIR DESTINAZIONE TFR CIG PREGRESSA

Causali contributive

Codice causale	M050	Progressivo	2
Identificativo motivo utilizzo	N		
Tipo Identificativo motivo utilizzo			
Identificativo motivo utilizzo - 2			
Tipo Identificativo motivo utilizzo - 2			
Periodo riferimento	09/2023		
Importo	94,38		
Base riferimento importo	1.784		

4. procedere alla generazione del relativo flusso telematico (**EME301**) con opzione "S" al campo "*Parziale*" (si ritiene non rilevante l'opzione selezionata al campo "*Tipo composizione*").

Come indicato nella circolare INPS n. 50, l'eventuale recupero dei contributi minori per malattia/maternità, ex CUAF e NASpl versati e non dovuti nei mesi di novembre e dicembre 2023 sulle quote di retribuzione eccedente il massimale, verrà effettuato direttamente dall'INPS mediante emissione di nota di rettifica.

Si sottolinea però che, posta comunque la necessità, come sopra descritto, di invio della denuncia di variazione del mese di novembre in caso di superamento del massimale in un mese precedente, nella circolare non vengono fornite indicazioni in merito alla necessità di variare anche la contribuzione relativa allo stesso mese di novembre.

Qualora l'utente ritenga di rettificare anche tale valore, nella stampa del comando UTY2412 possono essere rilevati anche gli importi dei contributi minori (esclusi FIS/FG TFR) relativi al mese di novembre, pagati in eccedenza.

Novità fiscali 2024**Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali**

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ("Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi"), ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR ("riduzione in proporzione" della detrazione in caso di redditi compresi tra 120.000 e 240.000 euro).

In funzione di quanto sopra, il programma è stato implementato come di seguito descritto:

- in caso di reddito complessivo compreso tra 50.000 e 120.000 euro, diminuire di un importo pari a 260 euro il totale della detrazione spettante per oneri, con riferimento alle sole tipologie di oneri sottoposti alla nuova disciplina;
- in caso di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, applicare al totale della detrazione spettante per oneri, dapprima la "riduzione in proporzione", successivamente la riduzione di 260 euro; entrambe le decurtazioni verranno applicate alle rispettive tipologie di oneri per le quali è prevista la corrispondente riduzione.

Di seguito si riepilogano le tipologie di oneri gestiti all'interno della procedura PAGHE, che prevedono la riduzione della detrazione di 260 euro e quelli ai quali si applica la "riduzione in proporzione", con l'indicazione del corrispondente codice di esposizione nella Certificazione Unica.

Codice Oneri CU	Riduzione art.15, co.3-bis TUIR	Riduzione 260 euro
Codici da 1 a 6 – detrazione 19% (spese sanitarie)	No	No
Codici da 7 a 11 – detrazione 19%	No	Si
Restanti codici con detrazione 19%	Si	Si
Codice 61 – detrazione 26%	Si	No
Codice 62 – detrazione 26%	No	Si
Codice 98 – detrazione forfetaria (mantenimento cane guida)	Si	No

Esonero contributivo per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Calcolo esonero spettante per il periodo arretrato

L'INPS, tramite Assosoftware, ha precisato che, fatta eccezione per la casistica di recupero dei mesi di gennaio e febbraio 2024 indicata nella circolare 27/2024, al fine di recuperare gli importi di esonero contributivo lavoratrici madri relativi a periodi pregressi non conguagliati nel mese di competenza, nonché per restituire l'eventuale importo di esonero IVS c/dipendente 6/7%, già riconosciuto nelle medesime mensilità, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UNIEMENS/vig).

In funzione di quanto sopra, ogni volta che il mese inizio agevolazione risulta essere precedente al primo mese corrente (ad esempio, mese inizio agevolazione marzo 2024 e primo mese corrente aprile) il programma è stato implementato per non conguagliare gli importi calcolati per il periodo pregresso nella denuncia UNEMENS del mese e, conseguentemente, per non effettuarne il trasferimento nella delega F24; nella denuncia corrente transiteranno solo gli importi di esonero inerenti il mese in elaborazione.

Gli importi di esonero calcolati per il periodo pregresso verranno ripresi dal comando di quadratura eseguito per il mese di recupero, per alimentare la “*Gestione rettifiche*” (**EME206**) della procedura EMENS, al fine di memorizzare i valori necessari all'esecuzione della denuncia di variazione relativa alle mensilità interessate dal ricalcolo.

Successivamente sarà cura dell'utente:

- con riferimento al mese di recupero, generare la denuncia di variazione mediante il comando **EME207** “*Elaborazione rettifiche*”;
- con riferimento al mese, o ai mesi, interessati dalla rettifica, eseguire la generazione del telematico (**EME301**), impostando il valore “Si” al campo “*Parziale/Variazione*”.

Si sottolinea che, anche nelle casistiche in esame, ai fini del calcolo dell'incentivo fruibile dalla dipendente a titolo di arretrato e di restituzione dell'esonero IVS 6/7%, la gestione è la medesima descritta nella versione PAGHE 2024.0.8; pertanto sarà necessario:

- compilare la sezione “*Incentivo lavoratrici madri 2024*” (✕) di **DIPE** > “*Dati generali > Agevolazioni*” (F4 nel campo “*Tipo incentivo*”), avendo cura di indicare anche il “*Mese recupero arretrati*”, con il mese nel quale si intende procedere al recupero dell'incentivo spettante per i periodi pregressi;
- eseguire la scelta “*Arretrati lavoratrici madri 2024*” del comando **UTYINCMAT** con riferimento al “*Mese recupero arretrati*”, con valorizzazione del campo “*Aggiorna*”, al fine di generare nel cedolino del mese di calcolo dell'arretrato, la voce utile per il recupero della quota di contribuzione agevolata relativa al periodo pregresso, nonché quella per la restituzione dell'esonero IVS c/dipendente 6/7%, eventualmente riconosciuto nelle mensilità pregresse.

La quota di agevolazione spettante a titolo di arretrato verrà restituita alla dipendente tramite la consueta voce di calcolo, codice **9735** “*ESONERO CONTR. LAV. MADRI*”, inserita automaticamente nel cedolino di recupero, evidenziando come base della stessa il mese di riferimento oggetto di ricalcolo; analogamente, l'eventuale importo di esonero IVS c/dipendente 6/7% riconosciuto nelle mensilità di calcolo dell'arretrato, da restituire, verrà inserito nel cedolino del mese di recupero con la voce creata dall'utente, tramite l'apposita funzione “*Crea mancanti*”, presente all'interno pulsante “*Funzioni > Opzioni*” di **UTYINCMAT**.

Di seguito il dettaglio delle novità introdotte all'interno delle procedure PAGHE ed EMENS.

Si precisa che, le implementazioni relative ad EMENS verranno introdotte con la versione EMENS 2024.1.0, di prossimo rilascio.

QUADR / PSQUA

A partire dalla presente versione, nelle casistiche sopra descritte, l'importo di esonero lavoratrici madri da recuperare e quello di esonero IVS 6/7% da restituire, calcolati per il periodo pregresso, verranno evidenziati nel prospetto di quadratura nel rigo "VAR. CTR C/DIPE MP" del riquadro "CONTRIBUTIVI", sezione "DATI USO AMMINISTRATIVO", riportando la somma algebrica del credito e del debito.

CONTRIBUTIVI	
TOT. C/S C/DITTA	785,19
TOT. C/S C/DIPEN.	8,11
ARROT.CONTRIBUTI	0,78
TOT C/S DA VERS	343,00
VAR. CTR C/DIPE MP	63,58-

Nella stampa di primanota, i suddetti importi verranno sommati nel totalizzatore **Q301** ("Variazione Ctr c/dipe mesi p.").

CONTRIBUTI INPS			
72/15/007	Contributi c/ditta - tempo indeterminato	785,19	
72/15/007	Q016m Contributi INPS c/azienda	785,19	
50/05/005	Erogazioni c/INPS		451,08
50/05/005	Q008 Maternità		451,08
50/05/005	Contributi c/dipe su retribuzioni	8,11	
50/05/005	Q015 Ritenute INPS dipendente	8,11	
72/15/005	Arrotondamento contributi	0,78	
72/15/005	Q062 Arrotondamento su DM10/2	0,78	
50/05/005	Saldo a versare su DM10		343,00
50/05/005	Contributi c/dipendente mesi precedenti		63,58
50/05/005	Q301 Variazione Ctr c/dipe mesi p.		63,58
50/05/005	Totale variazione contributi mesi prec.	63,58	

I suddetti importi non verranno riportati nella denuncia UNIEMENS del mese, né trasferiti nella relativa delega F24, ma andranno ad alimentare la "Gestione rettifiche" (**EME206**) della procedura EMENS (vedi paragrafo seguente).

EME206 – Gestione rettifiche

L'esecuzione della quadratura del mese di recupero provvederà a compilare la "Gestione rettifiche" (**EME206**), relativa a tale mensilità, con gli importi di esonero lavoratrici madri da recuperare e quello di esonero IVS 6/7% da restituire, calcolati per il periodo pregresso.

Anno/Mese	2024 4	Aprile
Azienda	1	TEAMSISTEM SPA
Matricola INPS	3415911141	

Tipo	Anno	Mese	Nominativo	Rettificata	Trasmessa	Importo	I.A.C.C.
Rettifiche	2024	3	ROSSI ANNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

In particolare, verrà riportato un rigo per ciascuna dipendente / mese interessato dal ricalcolo, per il quale, pertanto, è necessario effettuare una denuncia di variazione.

Vengono evidenziate le informazioni di seguito dettagliate.

- Tipo** Viene riportata la tipologia "Rettifiche", per identificare un mese che dovrà essere oggetto di denuncia di variazione, i cui dati da integrare sono stati calcolati in automatico dalla procedura.
- Anno / Mese** Anno/mese della denuncia da rettificare.
- Nominativo** Dipendente interessata dalla variazione.
- Rettificata** Campo valorizzato automaticamente dopo la generazione della denuncia di variazione mediante il comando "Elaborazione rettifiche" (**EME207**).
- Trasmessa** Campo valorizzato automaticamente dopo la generazione del flusso telematico del mese interessato, mediante il comando "Telematico EMENS – Generazione dati" (**EME301**).

Importo

Nelle casistiche trattate tale campo non viene compilato.

Gli importi di esonero lavoratrici madri da recuperare e quello di esonero IVS 6/7% da restituire, calcolati dal programma, vengono memorizzati in progressivi distinti nella sezione “Info aggiuntive causali contributive”, accessibile selezionando il pulsante “I.A.C.C.”, presente nella maschera di dettaglio (✎).

I.A.C.C.

(nuovo)

Tale campo viene valorizzato in automatico al fine di evidenziare la presenza di più progressivi all'interno della corrispondente sezione di dettaglio.

Accedendo al pulsante “I.A.C.C.” nella maschera di dettaglio è possibile verificare le informazioni memorizzate per effettuare la rettifica delle mensilità pregresse, relativamente all'esonero lavoratrici madri da recuperare e a quello di esonero IVS 6/7% da restituire.

Anno/Mese	2024 4	Aprile
Azienda	1	TEAMSYSTEM SPA
Matricola INPS	3415911141	

Tipo	Rettifiche	Misure compensative / crediti Covid-19		
Cognome nome	ROSSI ANNA	Causale	Importo	Identificativo
Codice fiscale	RSSNNA89L52I608Z			
Qualifica inps 1	2	Impiegato		
Qualifica inps 2	F	Tempo pieno		
Qualifica inps 3	I	Tempo indeterminato		
Anno/Mese rettifica	2024 3			
Tipo contribuzione				
Tipo lavoratore				
Imponibile				
Contributi				
Rimborso E775				
Rettificata	<input type="checkbox"/>			
Trasmessa	<input type="checkbox"/>			

Riferimenti PAGHE	
Azienda	1
Filiale	1
Matricola	67

I.A.C.C.	Conferma	Varia	Annulla	Uscita
----------	----------	-------	---------	--------

Causali contributive		Progressivo 1
Codice causale	ELA2	
Identificativo motivo utilizzo	GLLLCU20R05I608E	
Tipo Identificativo motivo utilizzo	0001	Codice fiscale di persona fisica
Identificativo motivo utilizzo - 2	GLLFRC24C51I608C	
Tipo Identificativo motivo utilizzo - 2	0001	Codice fiscale di persona fisica
Periodo riferimento	03/2024	
Importo	183,16	
Base riferimento importo		

Causali contributive		Progressivo 2
Codice causale	L094	
Identificativo motivo utilizzo	N	
Tipo Identificativo motivo utilizzo		
Identificativo motivo utilizzo - 2		
Tipo Identificativo motivo utilizzo - 2		
Periodo riferimento	03/2024	
Importo	-119,58	
Base riferimento importo	-1.993	

EME207 – Elaborazione rettifiche

Dopo aver eseguito la quadratura della mensilità di recupero resta cura dell'utente generare, con riferimento a tale mensilità, la denuncia di variazione mediante il comando **EME207** “*Elaborazione rettifiche*”; in tal modo le informazioni presenti in “*Gestione denuncia individuale*” (**EME204**) dei mesi interessati dalla rettifica verranno integrate con quelle presenti in “*Gestione rettifiche EMENS*” (**EME206**) con riferimento allo stesso mese pregresso.

Si ricorda che:

- in questa fase la denuncia viene aperta, modificata e chiusa automaticamente e i valori così determinati costituiranno i nuovi dati della denuncia relativa alla mensilità interessata dalla rettifica;
- in fase di aperture di una denuncia di un mese pregresso, il programma verifica nelle denunce dei mesi successivi eventuali dati presenti nelle sezioni “*Mese precedente*” e “*CIG pregressa*”, sostituendoli nella denuncia stessa.

Con l’elaborazione, il programma provvede a valorizzare il campo “*Rettificata*” in “*Gestione rettifiche EMENS*” (**EME206**); conseguentemente, il comando **EME207** non potrà essere rieseguito con riferimento al medesimo mese.

Al termine dell’elaborazione viene generata una stampa riepilogativa, evidenziando per ciascuna dipendente il periodo della dichiarazione originaria da rettificare.

RETTIFICHE DENUNCE INDIVIDUALI										Data stampa	09/04/2024
Azienda	1 TEAMSYSTEM SPA									Mese/anno	04/2024
Filiale	Matricola	Cognome e nome	Qualifica	Matricola INPS	mese/anno	Tipologia	Imponibile	Contributi	Misure compensative	Stato denuncia EMENS	
1	67	ROSSI ANNA	2FI	3415911141	03/2024	Rettifiche				Variata	

In particolare nella colonna “Stato denuncia EMENS” viene esposta la situazione della denuncia del mese da rettificare.

Variata La denuncia è stata rettificata.

Viene inserito dopo l’esecuzione del comando **EME207**

Rettifica già effettuata La denuncia risulta già rettificata.

Viene indicato se il comando **EME207** risulta già eseguito per l’azienda selezionata.

Trasmessa La denuncia è stata trasmessa.

Viene inserito dopo l’esecuzione del comando **EME301** “*Telematico EMENS – Generazione dati*” per il mese da rettificare.

Mancante La denuncia del mese da rettificare non è presente.

Dopo l’elaborazione delle rettifiche (**EME207**), in “*Gestione denuncia individuale*” (**EME204**), per le denunce oggetto di rettifica risulterà impostato il valore “Sì” al campo “*Dichiarazione parziale*” ed il valore “*Rettifiche*” al campo “*Tipo rettifiche*”.

Successivamente sarà quindi possibile procedere alla generazione del file telematico, mediante il comando **EME301**, relativamente ai soli dipendenti interessati dalla variazione, per i mesi interessati dalla rettifica, con opzione “Sì” al campo “*Parziale/Variazione*”.

Compilazione UNIEMENS / <ListaPosPA> periodo arretrato

In presenza di lavoratrice madre iscritta alla Gestione Pubblica alla quale spetta l'esonero in oggetto per periodi pregressi rispetto al primo mese corrente, successivi a febbraio 2024, laddove l'importo di esonero arretrato calcolato da **UTYINCMAT** sia riferito al mese precedente quello in elaborazione (ad esempio, mese inizio agevolazione marzo 2024 e primo mese corrente aprile), in fase di quadratura il programma provvederà automaticamente alla compilazione della sezione <ListaPosPA> della denuncia UNIEMENS, che in tale situazione prevede la trasmissione di un elemento "V1 Causale 5" a sostituzione di quanto precedentemente dichiarato per la mensilità interessata.

Nello specifico, nella suddetta casistica verrà predisposto un elemento "V1 Causale 5", rilevando i dati presenti nell'elemento "E0" del mese precedente, rimuovendo l'eventuale codice recupero relativo all'esonero IVS 6/7% ed inserendo il codice recupero dell'incentivo in esame corrispondente (58 – tre o più figli / 59 – due figli).

Inoltre verrà compilato, secondo le modalità previste (vedi versione PAGHE 2024.0.4), anche un elemento "V1_Periodo Precedente Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 5" per la comunicazione dei codici fiscali dei figli che danno diritto all'incentivo.

Diversamente, laddove l'importo di esonero arretrato calcolato dal programma sia riferito anche ad ulteriori mesi rispetto al primo precedente quello in elaborazione, la compilazione della sezione <ListaPosPA> per il mese pregresso sarà cura dell'utente; tale situazione verrà segnalata mediante un apposito messaggio memorizzato all'interno del comando **ERRORI**.

Si ricorda che il programma consente la creazione di un elemento "V1 Causale 5" prelevando i dati da un elemento E0 di una denuncia relativa ad un periodo pregresso; in tal modo l'utente dovrà solo modificare le informazioni da rettificare (vedi versione PAGHE 2021.0.3).

Congedo parentale secondo mese all'80% (2024)

TB0901 / GEMA01

L'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), modificando il comma 1 dell'articolo 34 del D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, ha innalzato, dal 30% al **60%** della retribuzione, l'**indennità di congedo parentale per una ulteriore mensilità da fruire entro il 6° anno di vita del figlio** (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). **Per il solo anno 2024** l'innalzamento dell'indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese è **pari all'80%** (invece del 60%) della retribuzione.

Ad oggi l'INPS non ha ancora fornito le istruzioni operative per la fruizione del secondo mese di congedo parentale all'80% (60% a partire dall'anno 2025); pertanto la relativa gestione verrà implementata con un successivo aggiornamento della procedura, a seguito della pubblicazione della circolare INPS.

Con il presente aggiornamento sono state comunque già apportate le seguenti modifiche, funzionali alla gestione in argomento:

- in tabella voci malattia / maternità di **TB0901** sono stati inseriti i campi utili per collegare le voci di calcolo da generare in fase di liquidazione dei giorni di congedo parentale relativi al secondo mese all'80% (anno 2024).

Il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione della presente versione, provvede alla creazione ed al collegamento nei nuovi campi di specifiche voci di calcolo.

- all'interno del comando **GEMA01** le scelte "*Congedo parentale / maternità per adozione*" (dipendente di sesso femminile) e "*Congedo parentale / paternità*" (dipendente di sesso maschile) sono state implementate con l'inserimento della nuova opzione "*Congedo parentale 2°mese 80%*", che risulta attualmente disabilitata.

Contestualmente la preesistente scelta "Congedo parentale 80%" è stata rinominata "*Congedo parentale 1°mese 80%*".

Contribuzione PREVIR-PASTORE

Contributo per polizza assicurativa rischio infortuni extraprofessionali

Con riferimento alla quota di contribuzione versata da parte dell'azienda all'ente PREVIR – PASTORE a titolo di premio assicurativo per rischio infortuni extraprofessionali, a partire dalla versione **PAGHE 2023.3.3** il programma provvede automaticamente a rilevare e trattare tale contribuzione come retribuzione in natura e allo stesso tempo, qualora l'importo complessivo dei compensi in natura superi il limite di esenzione previsto, come onere detraibile.

Dal presente aggiornamento, qualora non si intenda considerare tale contribuzione fra le somme riconosciute a titolo di retribuzione in natura, al fine di non applicare la modalità di gestione sopra indicata è possibile compilare l'apposito nuovo campo **"Contrib. ass. infortuni extraprof. PREVIR-PASTORE come retrib. in natura"** inserito nella **"Tabella personalizzazione procedura"** (TB1203 > "CEDOL > CEDOL3", codice 246):

CEDOL 1	CEDOL 2	CEDOL 3
Calcolo giorni ANF in assegno ordinario con criterio ad ore		[226]
Sospensiva IRPEF COVID ultima rata per differenza		[228]
Incentivi - Blocca recupero ctr 0,50 su TFR per licenziati		[231]
Agricoltura - Operai Orari: escludi limite giorni DMAG a 26		[242]
Contrib. ass. infortuni extraprof. PREVIR-PASTORE come retrib. in natura		[246]

Il campo prevede le seguenti opzioni:

S o [spazio] (impostazione di *default*) la quota di contribuzione versata all'ente PREVIR–PASTORE a titolo di premio assicurativo (calcolata automaticamente dal programma sulla base della relativa tabella contributiva) viene considerata e gestita come retribuzione in natura, e conseguentemente sommata nei campi *"Retribuzione in natura erogata"* e *"di cui assicurazione vita"* della sezione *"Progressivi > Irpef e detrazioni"* di **DIPE**.

In caso di superamento del limite di esenzione complessivamente previsto sulle retribuzioni in natura, tale contribuzione verrà automaticamente rilevata come onere detraibile in fase di conguaglio (nei limiti di detraibilità previsti con riferimento a tali premi assicurativi).

N la contribuzione in oggetto non viene considerata come retribuzione in natura. Il relativo importo, pertanto, verrà sommato all'imponibile fiscale del mese e memorizzato come onere detraibile al campo *"Assicurazione vita e infortuni"* della sezione *"Altri dati > Oneri"* di **DIPE**.

Si precisa che tale modalità di gestione può essere applicata a partire dalla mensilità di aprile 2024; al fine di riconsiderare gli importi già memorizzati come retribuzione in natura con riferimento alle mensilità del 2024 già elaborate, viene fornito l'apposito comando **UTY2412A**.

UTY2412A – Stampa quota assicurativa memorizzata come Retribuzione in Natura

A seguito della scelta di non considerare come retribuzione in natura la quota di contribuzione PREVIR – PASTORE versata a titolo di premi assicurativi (inserimento del valore “N” al campo “*Contrib. ass. infortuni extraprof. PREVIR-PASTORE come retrib. in natura*” di **TB1203**), mediante il comando **UTY2412A** è possibile rilevare gli importi di tale contribuzione già computati come retribuzione in natura nelle mensilità precedenti, per procedere alle relative rettifiche.

A tal fine, il programma consente la generazione di un’apposita voce di calcolo con l’importo totale della contribuzione precedentemente considerata come retribuzione in natura; in avvio del comando **UTY2412A**, viene quindi richiesta la mensilità in cui si intende procedere alla generazione della voce e al conseguente aggiornamento dei valori relativi alle mensilità precedenti:

2024 Elaborazione UTY2412A - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

▼ Stampa quota assicurativa memorizzata come RN

Stampa

Stampa e aggiorna

Mese cedolino

Formato Non definito

4 APRILE

Da Azienda Ad Azienda Filiale Filiale Matricola Matricola

Il comando **UTY2412A** prevede le scelte di seguito descritte (tale comando può essere eseguito anche in una mensilità successiva al mese di inserimento del valore “N” al suddetto campo di **TB1203**).

Stampa

Con riferimento alle aziende per le quali nel corso del 2024 viene impostato il valore “N” al campo “*Contrib. ass. infortuni extraprof. PREVIR-PASTORE come retrib. in natura*” di **TB1203**, tale scelta consente di generare una stampa con l’elenco dei dipendenti per i quali risulta calcolata contribuzione all’ente PREVIR – PASTORE che, per la quota relativa al premio assicurativo per infortuni extraprofessionali, risulta precedentemente memorizzata e gestita come retribuzione in natura:

Quota assicurativa memorizzata come retribuzione in natura 2024						Data di stampa
Azienda 2290 AZIENDA DI TEST 2290 Mese cedolino APRILE 2024						27/03/2024
						Pagina 1
Filiale/Matricola	Cognome Nome	Data assunzione	Data licenziamento	Mese arretrato	Assicurazione Pastore	Stato cedolino
1/ 20	ROSSI MARIO	01/01/2024		GENNAIO	145,70	Presente
				FEBBRAIO	114,95	
				MARZO	114,95	
				TOTALE	375,60	

Per ciascun dipendente rilevato, nella stampa vengono evidenziate le singole mensilità precedenti interessate dalla casistica in oggetto (“*Mese arretrato*”) e l’importo della quota di premi assicurativi versata all’ente nello specifico mese pregresso (“*Assicurazione Pastore*”).

Nella colonna “*Stato cedolino*” viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino selezionato in avvio del comando ai fini della variazione.

Stampa e aggiorna

Tale scelta, oltre alla generazione della stampa sopra descritta, consente di generare nel cedolino della mensilità selezionata, un’apposita voce di calcolo utile al fine di procedere alla variazione in oggetto.

Con la prima elaborazione della scelta “*Stampa e aggiorna*” di **UTY2412A**, il programma propone la maschera di creazione della voce di calcolo richiesta (accessibile anche mediante il pulsante “*Funzioni > Opzioni*” della scelta stessa).

In tale sede, mediante la funzione “*Crea voce*” (Ctrl+F1) disponibile in corrispondenza della specifica voce, sarà sufficiente selezionare e confermare il codice da attribuire alla nuova voce di calcolo (viene proposto il

primo codice libero inferiore a 8000) per procedere alla creazione della voce con le impostazioni definite in automatico:

Selezione voce aggiornamento

Ass. infortunio PREVIR-PASTORE

Voce da creare

Nello specifico, verrà creata una voce descrittiva, caratterizzata dal “Cod. aggiorn. dipendente” **25**, utile alla memorizzazione del relativo importo come onere detraibile a titolo di premio per polizza vita.

La voce è assoggettata ad Irpef e sarà considerata dal programma come riduzione dell'importo di retribuzione in natura precedentemente erogato.

Tale voce di calcolo verrà generata con l'importo evidenziato in stampa come totale della quota di contribuzione precedentemente considerata come retribuzione in natura (rigo “Totale” relativo allo specifico dipendente).

Dopo la creazione della voce, confermando l'elaborazione il programma procederà alla generazione della stessa nei rispettivi cedolini del mese selezionato.

CEDOL - E-Pag2024 - GESTIONE CEDOLINO PAGA

Mensilità: 2024, 4, 4, Aprile, Cedolino: Elaborato, Presenze: Elaborate

Azienda / Filiale: 2290, 1, AZIENDA DI TEST 2290, FANO

Matricola: 20, ROSSI MARIO, 8302/60, Data licenziamento

Dati generali Presenze Sviluppo Totali

	Ore	GG		Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimane	n.	Settimane
Lavorativi	176,00	22	INAIL	152,00	19		Lavorati		Permessi		14	01/04 - 06/04	17	21/04 - 27/04
Contribuiti	173,00	26	Minimale		26	3.879,98	Festivi		Altro		15	07/04 - 13/04	18	28/04 - 30/04
Ritribuiti							Ferie				16	14/04 - 20/04		
Ore contratto	173,00			Giorni contratto	26,00									
														Ritribuzione 2.558,63

Ferie	Permessi	R.O.L.	Festività	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Flessibilità	Banca ore
8,00	34,64			4,00							

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Ctrl	Irpef	T.R.
9601	RETR. DIRIGENTE ORE	173,00	14.78977	2.558,63						
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	173,00	14.78977			2.558,63	SI	SI		
197	ASS.INFORTUNIO PASTORE					375,60			SI	

Giustificativi

Sigla	Descrizione	Ore	Sigla	Descrizione	Ore
	Ore standard	152,00			

Elenco eventi

Evento	Inizio	Fine	Liquidato

Funzioni Funz. Generali Conferma Varia Annulla Inserisci Prossimo <Ind> Av> preceDente Uscita

Mediante tale voce, l'importo della contribuzione in oggetto, precedentemente considerato come retribuzione in natura, verrà sommato all'imponibile Irpef del mese, sempreché non già assoggettato a seguito del superamento del limite esente sulle retribuzioni in natura.

Con l'aggiornamento della mensilità (**AGGI**), lo stesso importo verrà:

- sommato come onere detraibile al campo “Assicurazioni vita e infortuni” della sezione “Altri dati > Oneri” di **DIPE** (unitamente alla analoga contribuzione calcolata nel mese di effettuazione del ricalcolo in esame);
- stornato dall'importo delle retribuzioni in natura memorizzato al campo “Retribuzione in natura erogata” e “di cui assicurazione vita” della sezione “Progressivi > Irpef e detrazioni” di **DIPE**.
Qualora nelle mensilità precedenti sia stato già superato il limite di esenzione sulle retribuzioni in natura (con conseguente assoggettamento fiscale dell'intero importo riconosciuto), l'importo della contribuzione in questione verrà stornato anche dal campo “Retribuzione in natura assoggettata a tassazione”; si sottolinea inoltre che, nel caso in cui a seguito della diminuzione delle retribuzioni in natura erogate, l'importo complessivo di tali retribuzioni ritorni al di sotto del relativo limite di esenzione, il programma procederà anche al recupero dell'imposta applicata sui restanti importi di compensi in natura riconosciuti, provvedendo alla corrispondente riduzione dell'imponibile fiscale del mese.

Lavoratori distaccati all'estero

Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione imponibili mensilità gennaio-marzo 2024

Con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2024 (G.U. n. 66 del 19.03.2024), sono state stabilite le retribuzioni convenzionali da applicare ai lavoratori distaccati all'estero per l'anno 2024.

Con la versione PAGHE 2024.1.0 del 21.03.2024, tali retribuzioni sono state aggiornate nella relativa "*Tabella retribuzioni convenzionali estero*" (**TB0315**).

In funzione delle tempistiche sopra indicate, si rende necessaria la regolarizzazione delle mensilità da gennaio a marzo 2024, con riferimento alle quali, in assenza dei valori validi per l'anno 2024, sono state applicate le retribuzioni convenzionali vigenti per l'anno 2023. La considerazione della mensilità di marzo consentirà di evidenziare l'imponibile differenziale anche con riferimento a quest'ultima, qualora, a seguito della modalità di elaborazione adottata, sia stata elaborata applicando le retribuzioni convenzionali 2023.

A tal fine sarà necessario determinare la differenza fra le retribuzioni convenzionali previste per il 2024 e quelle determinate convenzionalmente nelle mensilità pregresse sulla scorta dei valori previsti per il 2023, al fine di tenerne conto sotto i profili fiscale e/o contributivo (a seconda della disciplina applicabile al distacco).

Si sottolinea che, in funzione del settore/qualifica di appartenenza e della rivalutazione delle fasce di retribuzione di riferimento, la retribuzione convenzionale applicabile per il 2024 potrebbe anche risultare inferiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle previste per l'anno precedente, potendo quindi originarsi una differenza negativa rispetto agli imponibili applicati nel periodo gennaio-marzo 2024.

Ai fini fiscali la regolarizzazione degli imponibili Irpef arretrati, dovendo avvenire entro i termini utili alla effettuazione del conguaglio, potrà effettuarsi sommando la suddetta differenza alla retribuzione convenzionale della mensilità corrente, da cui conseguirà la rideterminazione del relativo imponibile Irpef.

Ai fini contributivi, le suddette differenze dovranno essere sommate alle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (elemento *<Imponibile>* di *<DatiRetributivi>* della denuncia individuale UniEmens), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Tale modalità operativa è stata confermata dall'Inps mediante la circolare n. 49 del 25 marzo scorso, nella quale l'Istituto ha comunicato l'avvenuto aggiornamento delle retribuzioni in parola e ricordato la disciplina applicabile, le casistiche particolari, nonché le consuete modalità tramite le quali regolarizzare le mensilità pregresse entro il prossimo 16 giugno.

Si ricorda che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari parzialmente convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Con riferimento a tali casistiche di distacco, per le quali è prevista la compilazione dell'elemento *<Estero>* della denuncia individuale con l'esposizione distinta delle singole voci contributive e del rispettivo imponibile applicato (Convenzionale o Effettivo), la citata circolare n. 49/2024 non fornisce specifiche indicazioni in merito alla modalità di regolarizzazione: in altri termini, al pari delle precedenti circolari annuali dedicate all'aggiornamento dei valori convenzionali, nella circolare si forniscono indicazioni esplicite con esclusivo riferimento ai distacchi in Paesi extracomunitari non convenzionati.


Con riferimento alla regolarizzazione degli eventuali imponibili assicurativi INAIL determinati su base convenzionale e comunicati annualmente mediante Autoliquidazione INAIL, la differenza di imponibile relativa alle mensilità arretrate sarà sommata all'imponibile convenzionale relativo alla mensilità corrente, al fine di essere considerata nell'importo complessivo annuo in fase di elaborazione della dichiarazione delle retribuzioni.

Al fine di agevolare la regolarizzazione in oggetto, con il presente aggiornamento viene fornito un programma di utilità (**UTYLAVEST**) che consente il ricalcolo della retribuzione convenzionale applicabile al dipendente evidenziando la differenza rispetto alla retribuzione convenzionale applicata. Trattasi di una utility speculare a quella rispondente alla medesima finalità, utile a regolarizzare il primo trimestre 2023 (comando **UTY2320A**, reso disponibile con versione 2023.2.0), ma, rispetto a quest'ultima, svincolata da un anno/mese di riferimento fissi, al fine di poterla riutilizzare con riferimento alle prossime annualità (al verificarsi delle medesime condizioni); alla luce di ciò, sarà richiesta l'imputazione dell'anno da elaborare.

Di seguito, si riporta il dettaglio delle implementazioni apportate.

UTYLAVEST – Calcolo arretrati lavoratori all'estero

Con riferimento ai dipendenti interessati da distacco all'estero (vedi sez. "Altri dati > Distacco in paese estero > Periodo di distacco" di **DIPE**), il comando **UTYLAVEST** rileva la retribuzione convenzionale già applicata e, in base ai valori convenzionali indicati nella "Tabella retribuzioni convenzionali estero" (**TB0315**) dell'anno in elaborazione, consente di determinare quella da applicarsi al dipendente per le mensilità elaborate, in funzione dei parametri di settore, qualifica e fascia (o retribuzione contrattuale del dipendente in caso di fasce stabilite per livelli di retribuzione) memorizzati nei rispettivi cedolini.



In caso di assunzione/cessazione o inizio/fine del distacco all'estero in corso di mese, l'imponibile convenzionale verrà proporzionato al numero di giorni in forza nella parte del mese interessata dal distacco; a tal fine l'importo mensile viene diviso per 26 giornate e moltiplicato per il numero di giorni in forza (domeniche escluse).

Analogamente, in caso di passaggio di qualifica in corso di mese, la retribuzione convenzionale verrà rilevata distintamente per ciascuna qualifica e rapportata al rispettivo periodo di riferimento.

Mediante il comando **UTYLAVEST** è quindi possibile generare una stampa utile al raffronto della retribuzione convenzionale valida per l'anno indicato al campo "Anno elaborazione", determinata come sopra descritto, e la retribuzione convenzionale applicata nei cedolini delle mensilità oggetto di regolarizzazione, evidenziando per ciascuna mensilità la differenza (positiva o negativa).

In fase di impostazione del comando, è possibile indicare se riportare in stampa tutti i dipendenti interessati oppure i soli dipendenti che presentano delle differenze ("No" al campo "Stampa dipendenti senza differenze").

Per ciascun dipendente e ciascun mese interessato dal distacco all'estero, in tale stampa vengono evidenziate le seguenti informazioni:

Retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero - arretrati											Data di stampa: 10/04/2024		
Azienda: 31 TeamSystem												Pagina: 1	
Filiale	Matericola	Cognome Nome	Mese fiscale	Stato estero	Settore	Qualifica	Fascia	Giorni ripro.	Retribuzione convenzionale applicata	Nuova retribuzione convenzionale	Differenza		
1	1	ROSSI MARIO	Gennaio	5 ARABIA SAUDITA	1 Industria	1 Operaio			2.243,39	2.294,99	51,60		
			Febbraio	5 ARABIA SAUDITA	1 Industria	1 Operaio			2.243,39	2.294,99	51,60		
			Totale								103,20		

Stato estero: Stato estero in cui è stato distaccato il dipendente, corrispondente alla specifica tabella contributiva per lavoratori all'estero (**TB0314**);

Settore: Parametri utili all'individuazione, all'interno della tabella ministeriale delle retribuzioni convenzionali, della retribuzione di riferimento; tali valori, a suo tempo indicati dall'utente nella sez. "Altri dati > Distacco in paese estero > Periodo di distacco" di **DIPE**, con l'elaborazione della mensilità sono stati memorizzati internamente al cedolino e da qui rilevati dal comando **UTYLAVEST**.

Qualifica: Si ricorda che, per determinati settori/qualifica, la fascia di riferimento è determinata in base alla retribuzione contrattuale mensile del dipendente (comprensiva della quota mensile di mensilità aggiuntive), che viene automaticamente calcolata dal programma e non evidenziata in stampa;

Fascia: in caso di assunzione, cessazione, inizio/fine del distacco all'estero o passaggio di qualifica nel corso del mese, in tale campo vengono evidenziati i giorni utilizzati per il riproporzionamento del valore mensile di retribuzione convenzionale;

Giorni riproporzionamento: retribuzione convenzionale applicata in fase di elaborazione della mensilità (campo "Imponibile conv. estero" di **CEDOL** > "Totali > Imponibili");

Nuova retribuzione convenzionale: importo della retribuzione convenzionale rilevato, in funzione dei suddetti parametri, dalla relativa tabella ministeriale (riportata in **TB0315**) prevista per il 2024;

Differenza: differenza fra la “Nuova retribuzione convenzionale” e la “Retribuzione convenzionale applicata”.

Nel rigo “Totale” viene evidenziato l’importo complessivo delle differenze rilevate per ciascun mese del periodo oggetto di regolarizzazione, che potrà essere sommato algebricamente (mediante l’apposita voce; vedi parag. successivo) alla retribuzione convenzionale del mese.

Tale importo totale potrà essere complessivamente recuperato nel mese corrente se riferito al medesimo paese estero in cui il dipendente è distaccato nel mese di effettuazione della regolarizzazione; pertanto, l’importo totale non verrà evidenziato nel caso in cui il paese di distacco presente nella sezione “Altri dati > Distacco in paese estero > Periodo di distacco” di **DIPE** risulti diverso rispetto a quello rilevato con riferimento alle mensilità pregresse.

Si precisa che, qualora la retribuzione convenzionale applicata in una o più mensilità pregresse sia stata forzata dall’utente mediante l’apposita voce di calcolo (voce **9392**, collegata al campo “Forza importo retribuzione convenzionale” della tabella **TB1201**), per tali mensilità il programma non procederà al calcolo dell’eventuale differenza rispetto alla retribuzione convenzionale prevista per il 2024, riportando nel campo “Nuova retribuzione convenzionale” lo stesso valore evidenziato nel campo “Retribuzione convenzionale applicata”; tale casistica risulterà evidenziata da un asterisco a lato del valore della retribuzione convenzionale applicata.

TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche

Nel riquadro “Distacco in paese estero” della tabella in oggetto è presente il campo “Somma ad importo retribuzione convenzionale” nel quale è collegata la voce di calcolo descrittiva **9449** “RETR. CONV. ESTERO AGG.” utile all’inserimento di un importo da sommare algebricamente all’imponibile convenzionale del mese in elaborazione.

Recupero erogazioni TFR Inps Recupero Saldo TFR da contributi fondo tesoreria Recupero Anticipo TFR da contributi fondo tesoreria Recupero Saldo TFR da contributi previdenziali Recupero Anticipo TFR da contributi previdenziali	9184 EROG. TFR C/INPS (PF10) 9189 ANTICIP. TFR C/INPS (PA10) 9187 EROG. TFR C/INPS (PF20) 9198 ANTICIP. TFR C/INPS (PA20)
Erogazioni Rimborsio forfettario DI.159/2007 Somma forfettaria Somma forfettaria coniuge a carico Somma forfettaria familiare a carico	8776 RIMB. FORF. DIPE DL.159/07 8777 RIMB. FORF. CONIUGE 159/07 8778 RIMB. FORF. FAM. DL.159/07
Restituzione Rimborsio forfettario DI.159/2007 Somma forfettaria Somma forfettaria coniuge a carico Somma forfettaria familiare a carico	8782 REST. BONUS INCAP. DIPE. 8783 REST. BONUS INCAP. CONIUGE 8784 REST. BONUS INCAP. FAMIL.
Distacco in paese estero Credito d'imposta per imposte pagate all'estero Forza importo retribuzione convenzionale Somma ad importo retribuzione convenzionale Aumenta retribuzione tabellare Sostituisce retribuzione tabellare	8266 CREDITO PER IMPOSTE EST. 9392 RETRIBUZIONE CONV. ESTERO 9449 RETR. CONV. ESTERO AGG. 9393 AUM. X CALCOLO RET. CONV. 9394 SOST. X CALCOLO RET. CONV.
Aliquote contributive collaboratori Recupero contributi per cambio aliquota c/azie Recupero contributi per cambio aliquota c/dipe	9368 REC. CTR. COLL. C/AZIE MP 9369 REC. CTR. COLL. C/DIPE MP

Tale voce potrà essere inserita, a cura dell’utente, valorizzandola con l’importo complessivo della differenza di imponibile convenzionale da recuperare, evidenziato in corrispondenza del rigo “Totale”, colonna “Differenza” della stampa generata con il comando **UTYLAVEST**.

L’importo inserito con tale voce verrà quindi sommato (in aumento o in diminuzione) a quello della retribuzione convenzionale determinato nel mese in elaborazione e sarà utilizzato ai fini:

- fiscali, se nella sezione “Periodo di distacco” di **DIPE** risulta contrassegnata la corrispondente casella “Imp. conv.”;
- contributivi, per le tipologie di contribuzione caratterizzate dal valore “C” (Convenzionale) nel campo “Tipo calcolo” della “Tabella contributi lavoratori estero” (**TB0314**) relativa al paese estero di distacco (tabella collegata al campo “Stato” della sezione “Periodo di distacco” di **DIPE**);
- assicurativi INAIL, se indicato “C” nel campo “INAIL” della suddetta tabella **TB0314** collegata nella sezione “Periodo di distacco” di **DIPE**.

Elaborazioni mensili

Gestione eventi tutelati

CIG

Assegno di integrazione salariale con causale “contratto solidarietà”

Con il **Messaggio n. 1217 del 22 marzo 2024** l'Inps fornisce nuove indicazioni in merito alla codifica nel flusso Uniemens delle prestazioni erogate dal **FIS** e dai **Fondi di solidarietà bilaterali**, modificando le istruzioni fornite con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017.

In particolare, come premessa viene indicato che a seguito delle modifiche operate dalla Legge n. 234/2021 al D. lgs n. 148/2015, dal 1° gennaio 2022 **l'assegno di integrazione salariale** (nuova denominazione) erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

Al fine di allineare le procedure alla novellata normativa, con il suddetto messaggio l'Inps comunica l'unificazione dei codici di esposizione degli eventi sopra menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l'accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”.

Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il **<CodiceEvento> “ASR”**, il relativo codice conguaglio **“L002”** e il codice versamento contributo addizionale **“A102”** non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento **“AOR”**, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tutelati dall'assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.

Parimenti, per esporre l'importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso **“L001”** e per il versamento del contributo addizionale il codice causale **“A101”**. Si precisa che per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.

Fanno eccezione alle predette indicazioni il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.

Implementazioni software

A seguito delle indicazioni fornite nel messaggio 1217/2024, all'interno della **“Gestione domande CIG”** (comando **CIG**) sono state effettuate le implementazioni di seguito descritte.

Al campo **“Tipo”** di **CIG** sono state modificate le descrizioni relative agli eventi di Assegno ordinario e Assegno di solidarietà rispettivamente in **“Assegno di Integrazione Salariale”** e **“AIS per contratto di solidarietà”**.

In fase di autorizzazione di una domanda di **“AIS per contratto di solidarietà”** relativa al FIS o ad un fondo di solidarietà bilaterale (diverso da servizi ambientali e attività professionali), qualora la data di inizio dell'evento decorra dal mese di Aprile 2024 oppure il periodo indicato al campo **“Mese/anno inizio rec.int.”** decorra da 04/2024, il programma proporrà all'interno della sezione **“Dati autorizzazione”** di **CIG “Gestione domande CIG”** la sigla di credito **“L001”** e la sigla di debito per il contributo addizionale **“A101”**.

CIG - Gestione domande CIG

Azienda: Teamsystem
 Numero: 10

Dati della domanda

Gestione CIG D lgs 148/2015: ☒ Domanda previsionale ☐
 Gestione CIG con ticket: ☒ Causale: <nessuna selezione>
 Data inizio CIG / data fine CIG: 01/04/2024 / 30/04/2024
 Tipo: AIS per contratto di solidarietà
 Tipologia fondo: Fondo solidarietà Solimare
 Massimale unico: No
 Contributo aggiuntivo: Si
 Anticipazione ditta? Si
 Percentuale anticipo ditta: 100,00
 CIG in deroga: No
 Matricola INPS: 4304348455
 Unità produttiva: 0 (Sede principale)

Dati autorizzazione

Numero ticket: 1234567891234566
 Tipo autorizzazione: T Totale
 Data autorizzazione: 01/04/2024
 Numero autorizzazione: 1235555444411
 Numero ore autorizzate: 5
 Mese/anno inizio rec int: Maggio 2024
 Foratura codice credito: L001
 Foratura codice debito: A101
 Forza aliq. contr:

Domanda automatica

Calendario settimanale

CIG a zero ore? Automatico
 Lunedì
 Martedì
 Mercoledì
 Giovedì
 Venerdì
 Sabato
 Domenica
 Totale ore

Data trasferimento residuo ratei:

Procedendo alla liquidazione dell'evento nello sviluppo del cedolino verrà generata la voce di differenza di accredito relativa all'evento di assegno di integrazione salariale, voce **8231** "DIFF.ACC.ASSEGNO INT.SAL.", presente nella scheda "Fondi solidarietà" della "Tabella voci CIG" di **TB0903**.

Con la quadratura della mensilità interessata, l'importo della voce in oggetto verrà riportato in denuncia UniEmens con codice evento AOR.

Mensilità: 2024 4 4 Aprile
 Azienda / Filiale: Teamsystem
 Matricola: ROSSI MARIO 8302/00 Data licenziamento:

DATI GENERALI PRESENZE SVILUPPO TOTALI

Lavorativi	Ore	GG	INAIL	Ore	GG	Importo	Eventi	GG	Eventi	GG	n.	Settimane	n.	Settimane
Lavorativi	176,00	22	INAIL				Lavorati		Permessi		14	01/04 - 06/04	17	21/04 - 27/04
Contribuiti	16,00	2	Minimale				Festivi	2	Altro		15	07/04 - 13/04	18	28/04 - 30/04
Retribuiti							Ferie				16	14/04 - 20/04		
Ore contratto	173,00			Giorni contratto	26,00								Retribuzione	15,39340

Ferie	Permessi	R.O.L.	Festività	13esima	14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Flessibilità	Banca ore

Cod.	Descrizione	Ore/GG	Base	Competenza	Trattenuta	Descrittiva	TFR	Ctr	Irpef	T.R.
8109	FESTIVITA' GODUTE(ore)	16,00	15,39340	246,29			Si	Si	Si	
8100	ACCANTONAMENTO T.F.R.	160,00	15,39340			2.462,94	Si			
9399	ASS.INTEGR. SALARIALE CDS	160,00		1.266,26					Si	
9293	VOCE X RETR.RID. CIG/AO									
8231	DIFF.ACC.ASSEGNO INT.SAL.	02/04/2024	30/04/2024			1.899,00				
9108	FONDO C/DIPE				33,59					
9109	FONDO C/AZIENDA					30,70				

Si precisa che anche con riferimento ai dipendenti con gestione del calendario in modalità sfasata il programma, in fase di elaborazione dei cedolini di aprile con liquidazione di eventi CIG di competenza di marzo, genererà la voce di differenza di accredito **8231**.

Inoltre, si segnala che con la presente versione è stata modificata la descrizione di alcune voci di calcolo riferite all'Assegno di integrazione salariale; in particolare il comando **IMPVOCI**, eseguito automaticamente in fase di installazione, provvede a modificare la descrizione delle seguenti voci:

- **9402** da "ASSEGNO ORD. FONDO SOLID." a "ASSEGNO INTEGR. SALARIALE";
- **9399** da "ASSEGNO DI SOLIDARIETA" a "ASS. INTEGR. SALARIALE CDS";
- **8231** da "DIFF. ACC. AO (cod. AOR)" a "DIFF.ACC.ASSEGNO INT.SAL.";
- **8234** da "ASSEGNO FONDO SOL. SPETT." a "ASSEGNO INTEGR. SAL. SPETT.".

Analogo allineamento è stato effettuato con riferimento alle somme esposte nella sezione "Somme a credito" del tabulato di quadratura e nella descrizione di altri campi presenti all'interno della procedura.

Con un successivo aggiornamento verrà modificata anche la descrizione del giustificativo "AO" fornito con il modulo CONTRA.


Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE e trasporto pubblico

A seguito della pubblicazione delle circolari Inps n. 16 del 23.01.2024 e n. 38 del 27.02.2024 con riferimento ai due fondi in oggetto il programma è stato implementato al fine di consentire la gestione degli eventi di assegno di integrazione salariale con causale di contratto di solidarietà.

Inoltre, solo con riferimento al Fondo solidarietà SOLIMARE il programma è stato implementato per calcolare l'indennità oraria degli eventi di assegno di integrazione salariale senza applicare la riduzione della percentuale contributiva apprendisti del 5,84% (riduzione già non applicata con riferimento al fondo del trasporto pubblico).

Implementazioni software

All'interno della "Gestione domande CIG" (comando **CIG**), con riferimento all'evento di AIS per contratto di solidarietà, è stata inserita l'opzione "**Fondo solidarietà SOLIMARE**" e "**Fondo solidarietà trasporto**":



In fase di creazione della domanda il programma propone di default il valore "S" ai campi "Massimale unico" e "Contributo addizionale".

Il programma procederà alla liquidazione degli eventi di AIS per contratto di solidarietà determinando l'importo dell'indennità oraria senza applicare la riduzione della percentuale del 5,84%. Il medesimo calcolo viene applicato anche con riferimento ad una domanda di Assegno di integrazione salariale.

Per quanto riguarda il calcolo del contributo addizionale, per il fondo Solimare è prevista l'applicazione dell'aliquota pari all'1,5% (calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione).

Per il fondo trasporto pubblico, la circolare n. 38/2024 ha previsto una misura differenziata declinata secondo il rapporto tra l'importo delle prestazioni richieste e la contribuzione ordinaria dovuta al fondo di solidarietà:

- 1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, non superiore di quattro volte il contributo ordinario dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente alla richiesta;
- 4% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a quattro volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;
- 9% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a cinque volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;
- 12% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a sei volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta.

Il programma per determinare il contributo addizionale applicherà sempre in automatico l'aliquota base dell'1,5%; con riferimento al fondo trasporto pubblico al fine di applicare una diversa percentuale sarà necessario compilare il campo "Forza aliq contr.", visualizzabile a lato del campo "Forzatura codice debito".

Di seguito si riepilogano le causali previste per l'esposizione nella denuncia UnieEmens delle prestazioni di AIS e AIS per CDS per ogni fondo di solidarietà (diverso da FSBA) gestito nella procedura.

Fondo	Tipo evento	Codice evento	Codice Credito	Riduzione 5,84% apprendisti	Contr. addizionale	Codice Debito
FIS	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	Si	4%	A101
Trentino	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	Si	4%	A101
Bolzano	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	No	4%	A101
Imprese assicuratrici	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	Si	1,5%	A101
Credito Cooperativo	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	Si	1,5%	A101
Trasporto pubblico	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	No	1,5%*	A101
Solimare	AIS / AIS per CDS	AOR	L001	No	1,5%	A101
Servizi ambientali	AIS	AIO	L008	No	1,5%	A103
	AIS per CDS	AIS	L013			A106
Attività professionali	AIS	AIO	L009	No	4%	A104
	AIS per CDS	AIS	L012			A105

*Contributo addizionale Fondo trasporto pubblico

Descrizione	Contr. addizionale
Prestazioni il cui importo risulti complessivamente, non superiore di quattro volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;	1,5%
Prestazioni il cui importo risulti complessivamente, superiore a quattro volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;	4%
Prestazioni il cui importo risulti complessivamente, superiore a cinque volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;	9%
Prestazioni il cui importo risulti complessivamente, superiore a sei volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta.	12%

Contratto di solidarietà

Il programma è stato implementato per consentire in fase di autorizzazione di una domanda di CIGS per contratto di solidarietà la possibilità di forzare l'aliquota da utilizzare per il calcolo del contributo addizionale, rispetto quella applicata in automatico dal programma.

Viene inoltre fornita la possibilità di forzare la sigla di credito e di debito.

A tal fine il programma, in fase di autorizzazione della domanda, proporrà all'interno della sezione "Dati autorizzazione" i campi "Forzatura codice credito", "Forzatura codice debito" e "Forza aliq. contr." anche per una domanda con tipologia "Contratti di solidarietà".

Stampe elaborazioni mensili

PSQUA

Stampa primanota con enti e fondi

Nella stampa di primanota effettuata con evidenza della contribuzione dovuta a enti e fondi (es. strutture standard 95 e 96) è stato esteso da 49 a 200 il numero dei codici degli enti / fondi per cui viene esposta la relativa distinzione.

Elaborazioni annuali

LISSD

Stampa dati paghe per I.S.A.

I modelli ISA 2024 e le relative istruzioni di compilazione, con riferimento al quadro A “*Personale*”, non sono stati oggetto di modifiche sostanziali rispetto ai modelli e alle corrispondenti istruzioni di compilazione relativi al periodo d’imposta 2022.

Pertanto, la scelta “*Stampa dati paghe per I.S.A.*” del comando **LISSD** risulta già allineata alla normativa vigente, sia con riguardo alle informazioni evidenziate che ai criteri di valorizzazione.

Il programma è stato comunque implementato per escludere automaticamente dal tabulato generato dalla suddetta scelta alcuni rapporti di lavoro i quali, seppur gestiti in procedura come collaboratori, o associati in partecipazione, o subordinati, rappresentano peculiari fattispecie di lavoro autonomo; più esattamente:

- lavoratori autonomi dello spettacolo che effettuano esibizioni musicali dal vivo (identificati dal codice “8” o “A” al campo “*Trattamento IRPEF*”, dal valore “SC” o “SY” al campo “*Tipo lavoratore*” e dal valore “lp” o “la” al campo “*Tipo rapporto*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE**);
- lavoratori autonomi dello spettacolo titolari di partita IVA (identificati dal codice “8” o “A” al campo “*Trattamento IRPEF*” e dal valore “LA” al campo “*Tipo rapporto*”, nonché dal valore “SC” o “SY” al campo “*Tipo lavoratore*”);
- lavoratori autonomi dello sport e spettacolo identificati rispettivamente dalla “*Qualifica speciale*” “U”/“S”.

Inoltre, si precisa che i giovani atleti attivi nel settore sportivo assunti con contratto di apprendistato in conformità a quanto previsto per gli apprendisti part-time e coerentemente alla descrizione del rigo A02 presente nei modelli, verranno esposti all’interno della colonna dedicata agli apprendisti, anche qualora i rispettivi rapporti siano instaurati a tempo determinato.

Infine, è stata fornita la possibilità di inserire, all’interno dell’export personalizzato della stampa in oggetto, l’età del lavoratore al termine del periodo di imposta o alla data di cessazione.

Tale informazione può agevolare la compilazione nel quadro E (“*Dati per la revisione*”) di alcuni modelli del comparto Manifatture dei righi contenenti la suddivisione, in termini percentuali rispetto al numero complessivo delle giornate retribuite, dei lavoratori subordinati in base alla classe di età dei dipendenti – da 15 a 29 anni; da 30 a 49 anni; da 50 a 59 anni; da 60 anni – e alle rispettive giornate retribuite al netto delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili. Pertanto, per i modelli 2024 interessati (CD20U e CD32U), collocato ciascun dipendente in una fra le quattro classi di età avvalendosi della nuova funzionalità, ai fini in parola lo stesso dovrà essere computato rapportando il numero delle rispettive giornate retribuite (righi da A01 a A03), a cui sottrarre le eventuali giornate di sospensione/riduzione dell’attività a seguito di eventi di cassa integrazione guadagni e simili (rigo A12), al totale delle giornate retribuite di tutti i lavoratori dipendenti in forza durante il periodo d’imposta, anch’esso al netto delle complessive giornate interessate da C.I.G. ed eventi simili.

Rapporto periodico pari opportunità

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere un **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** (ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162). Con il decreto del 29 marzo 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro per le pari opportunità e la famiglia sono state definite le modalità operative per l'attuazione delle nuove disposizioni normative.

Il rapporto deve essere compilato ogni due anni e contiene informazioni relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l'intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta. Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile.

Il report può essere redatto su base volontaria anche dalle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.

Il portale telematico per la redazione del rapporto in oggetto sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partire dal 3 giugno 2024.

Le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022/2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024.

Restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Il programma è stato aggiornato con ulteriori implementazioni utili alla elaborazione del comando **STPARI**; per il dettaglio della gestione del comando si rinvia al relativo manuale "*Gestione STPARI*" allegato al presente rilascio.

Dettaglio componenti accessorie

Con riferimento ai report "2.8 - Retribuzione annua per categoria" e "2.8.1 – Dettaglio componenti accessorie" il programma è stato implementato per:

- determinare l'importo del lavoro straordinario effettuato dal dipendente considerando anche l'importo di voci di calcolo selezionate dall'utente;
- calcolare l'importo del lavoro straordinario e delle altre componenti accessorie della retribuzione in proporzione sul monte retributivo annuo lordo.

A tal fine nel pulsante "Pari opportunità" della scheda "Dati statistici" di **AZIE** sono stati inseriti i campi "**Straordinario da voce**", "**Straordinario in proporzione**" e "**Altre componenti accessorie in proporz.**":

Gestione azienda - Pari opportunità

☐ Diversificato per filiale

☐ Escludi da STPARI

Giustificativi formazione

Premio produttività da rateo

14esima	Premio 1	Premio 2	Premio 3	Premio 4	Premio 5	Premio 6	Premio 7	Premio 8	Premio 9	Premio 10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Premio produttività da voce

Straordinario da voce

Altre componenti accessorie da voce

Voci da escludere da retribuzione

☐ Super minimo in proporzione

☐ Tb 2.7 - Retribuzione iniziale 1° anno biennio

☐ Calcolo retribuzione da ratei goduti

☐ Straordinario in proporzione

☐ Altre componenti accessorie in proporz.

Conferma Vana Annulla Uscita

Straordinario da voce:

campo utile per indicare una specifica "Tabella gruppi voci" (TB1612) la quale deve contenere le voci di calcolo che, anche se non totalizzate nella sezione "Progressivi" > Ratei di DIPE (assenza del codice 202 al campo "Cod. quadrature e DM10"), devono essere incluse nel lavoro straordinario del dipendente.

Il programma recupererà l'importo da includere dallo storico delle voci di calcolo (**GESSTO**) relativo all'anno da prendere a riferimento.

Nelle stampe in cui viene richiesta la retribuzione suddivisa in sottocategorie tale importo verrà sommato al campo "Straordinario";

Straordinario in proporzione:

campo utile per determinare lo straordinario in proporzione sul monte retributivo annuo lordo.

Tale valore viene calcolato se contrassegnato il campo in oggetto e il nuovo campo "**Elemento straordinario**" del pulsante "Pari opportunità" della "Tabella descrizioni elementi retribuzione" (**TB0103**) risulti indicato il corrispondente elemento della retribuzione.

Il programma determina tale importo in base alla seguente formula: (importo elemento dello straordinario / totale degli elementi della retribuzione) * (importo del campo "Lordo annuale" al netto dei "Premi da voce").

Nelle stampe in cui viene richiesta la retribuzione suddivisa in sottocategorie tale importo verrà sommato al campo "Straordinario";

Altre componenti accessorie in proporz.:

campo utile per determinare l'importo delle altre componenti accessorie della retribuzione in proporzione sul monte retributivo annuo lordo.

Tale valore viene calcolato se contrassegnato il campo in oggetto e il nuovo campo "**Elemento altre componenti**" del pulsante "Pari opportunità" della "Tabella descrizioni elementi retribuzione" (**TB0103**) risulti indicato il corrispondente elemento della retribuzione.

Il programma determina tale importo in base alla seguente formula: (importo elemento altre componenti / totale degli elementi della retribuzione) * (importo del campo "Lordo annuale" al netto dei "Premi da voce").

Nelle stampe in cui viene richiesta la retribuzione suddivisa in sottocategorie tale importo verrà sommato al campo "Altro".

Si precisa inoltre che il campo "Elemento superminimo per pari opportunità" della "Tabella descrizioni elementi retribuzione" (**TB0103**) è stato spostato all'interno del nuovo pulsante "**pari Opportunità**" della medesima tabella con descrizione "Elemento superminimo":

The screenshot displays the 'TB0103 - Tabella descrizioni elementi retri...' window. The 'Gestione azienda - Pari opportunità' tab is selected, showing a form with fields for 'Elemento superminimo', 'Elemento straordinario', and 'Elemento altre componenti'. The 'Pari Opportunità' button is highlighted with a red box. The bottom of the window shows a navigation bar with buttons like 'Conferma', 'Varia', 'Uscita', 'Annulla', 'Prossimo', 'Av.', 'Precedente', and 'Uscita'.

Lavoratori intermittenti (posizione assicurativa 41 e 42)

Nella compilazione dei prospetti generati con le scelte del comando **STPARI** il programma è stato modificato al fine di identificare, mediante la qualifica INPS 1 del dipendente, la categoria di appartenenza dei lavoratori intermittenti (posizione assicurativa 41 e 42).

Nel caso in cui non sia possibile risalire alla specifica categoria di appartenenza (ad esempio: apprendista o Viaggiatore/Piazzista) il programma esporrà il dipendente nella colonna “Opera”.

Categorie protette art. 18 L. 68/99

Inserito all'interno del pulsante “*Altre informazioni*” della scheda “*Altro*” di **DIPE** il campo “**Pari opportunità – Categorie protette art. 18 L. 68/99**”, il quale se impostato a “*Si*”, consentirà di individuare all'interno dei report generati mediante le scelte di **STPARI** i dipendenti che rientrano nelle categorie protette individuate dall' art.18 L.68/99.

Esclusione intera filiale

Implementato il programma al fine di escludere dall'elaborazione del comando **STPARI** un'azienda o una specifica filiale dell'azienda.

A tal fine all'interno del pulsante “*Pari opportunità*” della scheda “*Dati statistici*” di **AZIE** è stato inserito il campo “**Escludi da STPARI**”, il quale se contrassegnato escluderà l'azienda dall'elaborazione del comando **STPARI**; se presente un'impostazione a livello di singola filiale (valorizzazione del campo “*Diversificazione per filiale*”) il programma escluderà dall'elaborazione la specifica filiale di riferimento.

2.3b – Occupati per categoria in CIG e Aspett.

Aggiornato l'elenco dei codici evento verificati dal programma ai fini della compilazione della colonna “*Tipo aspettativa o cong.*” del report in oggetto.

2.4a – Entrati e usciti per categoria

Aggiornato l'elenco dei codici tipo cessazione verificati ai fini della compilazione del report in oggetto.

Utility procedura

UTYCOM

Utility unificazione comuni

All'interno del comando **UTYCOM**, utile all'aggiornamento dei codici catastali nelle anagrafiche presenti in gestione, è stata inserita la lista dei comuni oggetto di fusione/incorporazione nell'anno 2024 (**UTYCOM** > "Tabella comuni" > pulsante "Nuovo > Comuni 2024").

Di seguito si riporta l'elenco dei comuni oggetto di fusione inseriti nella "Tabella comuni" di **UTYCOM** selezionando l'opzione "Comuni 2024", ai fini dell'aggiornamento mediante la scelta "Elaborazione":

Codice comune cessato	Comune cessato	Prov.	Codice comune di destinazione	Comune di destinazione
H521	Ronago	CO	M435	Uggiate con Ronago
L487	Uggiate - Trevano			
D902	Gambugliano	VI	M436	Sovizzo
I879	Sovizzo			
A121	Alano di Piave	BL	M437	Setteville
M332	Quero Vas			
B749	Carceri	PD	M438	Santa Caterina d'Este
L878	Vighizzolo d'Este			

Si ricorda che il comando **UTYCOM** provvederà, per i dipendenti interessati dall'aggiornamento del codice catastale della residenza, a compilare il campo "Ex comune per saldo" della sezione "Progressivi > Irpef e detrazioni" di **DIPE**, scheda "Addizionali" con il codice del comune cessato.

Inoltre, per i dipendenti che hanno trasferito la residenza in uno dei comuni di destinazione presenti in elenco, compilerà il campo "Ex comune per acconto anno successivo" della stessa sezione, se la data di variazione della residenza è precedente il 1° novembre dell'anno in elaborazione.

Per i comuni nati da fusione che non hanno ancora deliberato un'aliquota per l'anno 2024, la compilazione automatica dei campi "Ex comune per saldo" ed "Ex comune per acconto anno successivo" è utile in caso di eventuale delibera di un'aliquota differenziata per ciascuno degli ex territori, evitando la compilazione manuale a cura dell'utente.

Nel caso in cui tali comuni dovessero deliberare un'aliquota unificata, in caso di cessazione in corso d'anno, il programma provvederà a rilasciare apposita segnalazione a seguito della quale l'utente dovrà rimuovere i valori inseriti nei suddetti campi. In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, tale verifica può essere effettuata automaticamente mediante il comando **UTYCNG** "Verifica coerenza conguaglio".

In ogni caso, se il conguaglio viene effettuato in assenza di una delibera per l'anno in corso, il programma non provvederà ad effettuare alcuna verifica di coerenza, e lo stesso verrà calcolato sulla base delle aliquote del comune presente nel campo "Ex comune per saldo".

Variazione aliquota addizionale comunale comuni oggetto di fusione/incorporazione in anni prec.

I comuni di seguito esposti, oggetto di incorporazione/fusione nel 2019, fino allo scorso anno prevedevano aliquote differenziate per ciascuno degli ex territori, mentre per l'anno 2024 hanno deliberato un'aliquota unificata.

Comune	Provincia	Codice comune
TORRE DE' PICENARDI	CR	L258
LUSIANA CONCO	VI	M427

Per consentire la rimozione automatica del codice comune indicato nel campo “*Ex comune per saldo*” ed “*Ex comune per acconto anno succ.*” della sezione “*Progressivi > Irpef e detrazioni*” di **DIPE** (scheda “*Addizionali*”) nell'anagrafica dei dipendenti residenti in tale comune, è stata allineata la scelta “*Verifica compilazione comuni per addizionali*” di **UTYCNG**.

A tal fine è necessario indicare il valore “*Si*” nel campo “*Rimuovere ex-territori con aliquota unificata*”.

Utility e funzioni varie

IMPEVE

Importazione eventi

Il comando **IMPEVE**, utile all'importazione di eventi in **GEMA01** da apposito file .csv, è stato modificato con riferimento all'importazione di eventuali eventi di durata plurimensile che siano stati inizialmente inseriti dall'utente in **GEMA01** e che, in un mese successivo, risultino inseriti nel file per l'importazione mediante il comando **IMPEVE**.

Tale situazione può presentarsi, in particolare, in fase di primo utilizzo del comando in oggetto, in presenza di eventi precedentemente inseriti dall'utente in **GEMA01**, con durata che ricade nel periodo indicato nel file di importazione.

In precedenza, tale casistica determinava un errore bloccante in fase di importazione, evidenziando la presenza di "eventi sovrapposti".

A partire dal presente aggiornamento, in presenza della casistica in questione, il programma verificherà l'eventuale corrispondenza fra l'evento inserito nel file d'importazione e quello già presente in **GEMA01** (stessa tipologia di evento e stessa data di inizio e fine).

In caso positivo, l'evento risulterà evidenziato con lo stato "Da correggere", e verrà abilitato il pulsante funzione "**F7 Correggi**":

IMPEVE - E-Pag2023 - Importazione eventi

Azienda: 6500 TEAMSISTEM SpA
 Filiale: 1 8162
 Mese: 2 Febbraio 2024
 File: /data/CED/FWIN/65000220240220240306135519680001.csv

Matricola	Nominativo	Tipo evento	Da	A	Presente	Stato	Descrizione
1	ROSSI MARIO	Congedo MD1	15/12/2023	31/03/2024	S	Invariato	
3	VERDI ALESSIO	Malattia	31/12/2023	31/03/2024	N	Errore	Da correggere
4	VIOLA ROSSELLA	Maternità obbligatoria	01/12/2023	01/03/2024	S	Invariato	

Numero: 3 Da: 0 Da: 0 Da: 0 In errore: 1

Filiale: 1 8162
 Matricola: 3 VERDI ALESSIO
 ID evento: 4944
 Tipo: Malattia
 Data da/a: 31/12/2023 31/03/2024

Ore primo GG:
 Ospedale 1 da/a:
 Ospedale 2 da/a:
 Ospedale 3 da/a:
 Ospedale 4 da/a:
 Ospedale 5 da/a:
 Ospedale 6 da/a:

Scoperto 1 da/a:
 Scoperto 2 da/a:
 ID certificato 1: 125689
 ID certificato 2:

Export Griglia F7 Correggi F9 Uscita

Selezionando tale funzione, l'evento in questione verrà memorizzato all'interno dell'archivio degli eventi importati (file **STOEVE**) e correlato al corrispondente evento già presente in **GEMA01**, consentendo di procedere con l'elaborazione.

Conseguentemente, qualora l'evento risulti inserito in un successivo file di importazione, tale evento verrà correttamente identificato ai fini dell'eventuale aggiornamento dei dati memorizzati in **GEMA01**.

Teamsystem HR

HR Studio / HR AiO

Pubblicazione altri documenti aziendali

Il programma è stato implementato per l'invio alla soluzione TS HR (HR Studio / HR AiO) di ulteriori documenti relativi all'azienda generati all'interno della procedura PAGHE, da pubblicare nel relativo fascicolo aziendale.

Con il presente aggiornamento, all'elenco dei documenti che possono essere pubblicati nel fascicolo aziendale di TS HR, si aggiungono i seguenti:

Comando	Scelta	Descrizione
SITFER	1	Prospetto ferie
SITFER	2	Prospetto analitico
SITFER	3	Prospetto ferie valorizzato
SITFER	4	Prospetto in proiezione
SITFER	5	Prospetto analitico in proiezione
SITFER	6	Prospetto in proiezione valorizzato
SITFER	8	Stampa situazione obbligo ferie
SITFER	10	Situazione differimento
SITFER	11	Pagamento periodico
SITFER	12	Prospetto annuale ratei dipendente
STIRAP	1	Stampa deduzioni IRAP
STIRAP	2 > 5	Stampa deduzioni distaccati / somministrati
LISSD	1	Stampa dati Paghe per ISA
MEDCEE	1	Stampa medie dipendenti per nota integrativa al bilancio

Ai fini della pubblicazione, nella scheda "Archiviazione" della maschera di impostazione dei parametri di stampa, per le scelte sopra elencate risulta abilitato il campo "Pubblicazione su HR Portal".

Nel pulsante "Parametri" è richiesta la selezione della modalità di pubblicazione all'interno della procedura HR; per le stampe in questione risulterà abilitata la pubblicazione nel fascicolo aziendale:

STAMPA EXPORT **ARCHIVIAZIONE** Selezione nr. 1 di 1

☐ Archiviazione elettronica ARCHIVIA

☐ Archiviazione Gestione Documentale [Parametri](#)

☒ Pubblicazione su HR Portal [Parametri](#)

Selezione parametri invio HR App Mobile

☒ Pubblica dati azienda

☐ Pubblica su fascicolo dipendente

Confermando l'elaborazione, come di consueto, verrà proposta la maschera di riepilogo dei documenti predisposti per la pubblicazione, all'interno della quale è presente la funzione "Pubblica" che consente di procedere all'invio dei prospetti generati al servizio HR Portal.


Al termine dell'elaborazione verrà esposto il tabulato con l'elenco dei documenti inviati.

Si ricorda che l'elaborazione/pubblicazione verrà effettuata con riferimento alle sole aziende (selezionate nei limiti di stampa) per le quali, nella sezione "Parametri invio stampe" di **AZIE**, risulti attivato il collegamento per l'integrazione con la procedura HR (campo "HR Portal" nel riquadro "Servizi di pubblicazione").

STUDIOHR – Wizard attivazione aziende in Studio HR

Il comando in oggetto è stato implementato per consentire di completare la procedura di attivazione delle aziende senza procedere all'invio contestuale dei flussi dei dati anagrafici e retributivi dei dipendenti.

A tale scopo, all'interno delle fasi della procedura guidata relative alla pubblicazione dei dati (fase 4 – “Pubblicazione anagrafiche su Studio HR” e 5 – “Pubblicazione dati su Studio HR”) è stato inserito il pulsante “Completa” che, con riferimento alle aziende selezionate, consente di terminare la procedura di attivazione senza effettuare la pubblicazione dei dati su Studio HR:



In tal caso, il caricamento massivo dei dati potrà essere successivamente effettuato dall'utente mediante le corrispondenti funzioni del comando **PPHREXP**.